



COMUNE DI SOVICO
Provincia di Monza e Brianza

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 6 del 26/02/2016

Oggetto :	AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO DI FIDEIUSSIONE AI SENSI DELL'ART. 207 DEL D.LGS. 267/2000 DA PARTE DEL COMUNE DI SOVICO A GARANZIA DEL MUTUO DA CONTRARSI TRA L'UNIONE POLISPORTIVA SOVICESE A.S.D. E L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA SANTA CATERINA DA SIENA N. 1
------------------	---

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **DUEMILASEDICI** il giorno **VENTISEI** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **21:00** , presso questa Sede Municipale, a seguito di convocazione si è riunita il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori.

COGNOME E NOME	FUNZIONE	PRESENZA
COLOMBO ALFREDO NATALE	SINDACO	X
LISSONI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	X
SAINI LILIANA	CONSIGLIERE	X
FEUDALE FOTI MATTEO	CONSIGLIERE	X
POZZOLI MARIA PIA	CONSIGLIERE	X
SAINI ROSALBA MARIA	CONSIGLIERE	X
BASSI LAURA CINZIA	CONSIGLIERE	X
CICERI MARCO	CONSIGLIERE	X
MOTTA ADRIANO	CONSIGLIERE	
GALBIATI ROBERTO	CONSIGLIERE	X
ROSSETTI MARCELLO	CONSIGLIERE	X
GALLI FRANCO	CONSIGLIERE	X
SALA LUISA	CONSIGLIERE	X

Risultano presenti n. 12 e assenti n. 1

Assume la Presidenza Alfredo Colombo in qualità di **Il Presidente del Consiglio** assistito dall' Avv. Mario Blandino **Il Segretario Generale**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Consiglio Comunale, come sopra riunito, ha adottato il provvedimento entro riportato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 169 del 05/12/2013 con cui è stato approvato il progetto preliminare per la riqualificazione degli spogliatoi 5/6 compreso quello dell'arbitro e la trasformazione del bocciodromo in campo polifunzionale, presentato dall'UNIONE POLISPORTIVA SOVICESE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA;

Richiamato il decreto della Regione Lombardia del 10/09/2013 n. 8076 dal quale risulta che il progetto preliminare predisposto dell'associazione Unione Polisportiva Sovicese – Associazione sportiva dilettantistica – è stato meritevole di un contributo regionale in conto interessi per un importo di € 189.236,40 a valere sul mutuo richiesto di € 242.000,00, da stipulare con il Credito Sportivo Italiano della durata di 20 anni in abbattimento del 100% del tasso praticato dal Credito stesso;

Richiamata la convenzione repertorio n. 645/2892 del 16.04.2015 stipulata tra il Comune di Sovico e la società Unione Polisportiva Sovicese Associazione Sportiva Dilettantistica di Sovico per la concessione della gestione del Centro sportivo comunale di Via Santa Caterina da Siena n. 1 – lotto 1, affidata con determinazione del Responsabile del Settore LL.PP., Patrimonio ed Ecologia n. 33 del 05/02/2015 e le successive integrazioni/precisazioni;

Vista la richiesta ascritta al protocollo comunale n. 5030 del 17.06.2015 con la quale la società UNIONE POLISPORTIVA SOVICESE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA di Sovico, richiede al Comune di Sovico la disponibilità dell'Ente al rilascio di fideiussione comunale a garanzia del mutuo richiesto;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 63 del 22.06.2015 ad oggetto: "Atto di indirizzo disponibilità a rilasciare fideiussione ai sensi dell'art. 207 del D. Lgs. 267/2000 a garanzia del mutuo da concedersi alla Unione Polisportiva Sovicese A.S.D. da parte dell'Istituto per il credito Sportivo a seguito convenzione sottoscritta in data 16.05.2015", con la quale nell'esprimere orientamento favorevole al rilascio della fideiussione in oggetto, demanda alla competenza del Consiglio l'autorizzazione all'operazione;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 80 del 31.07.2015 ad oggetto: "Approvazione del progetto definitivo di riqualificazione del Centro sportivo comunale di Via Santa Caterina da Siena n. 1" – UNIONE POLISPORTIVA SOVICESE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA;

Visto che l'Istituto per il Credito Sportivo con nota ascritta al protocollo comunale n. 1051 del 29.01.2016 ha comunicato di aver deliberato in data 29 dicembre 2015, la concessione di un mutuo di € 242.000,00 (duecentoquarantaduemila/00) a favore di UNIONE POLISPORTIVA SOVICESE A.S.D. per lavori di riqualificazione di una parte dell'impianto sportivo sito nel Comune di Sovico (MB), Via Santa Caterina da Siena n.1 alle seguenti condizioni, riportate nell'allegata comunicazione dell'istituto per il credito Sportivo prot. 1051 del 29.01.2016 (All. C):

- tasso di interesse nominale annuo: fisso pari all' IRS 20 ANNI + 4,45 punti percentuali (laddove per I.R.S. (Interest Rate Swap) si intende il tasso lettera verso Euribor a 6 mesi rilevato alle 11,00 di cinque giorni lavorativi precedenti quello di stipula dell'atto di erogazione a saldo del mutuo);
- tasso di preammortamento: variabile (euribor 6 mesi 365 +4,45 punti percentuali);
- contributo annuo nominale negli interessi pari ad Euro 639,89 semestrali a carico dell'Istituto per il Credito Sportivo;
- cessione di un contributo in conto interessi della Regione Lombardia dell'importo massimo di complessivi Euro 189.236,40 (centottantanovemiladuecentotrentasei/40) - L.R. 26/2002 a garanzia del mutuo;
- estinzione anticipata: 3% sul capitale estinto anticipatamente;

- ammortamento alla francese in anni 18 (diciotto) mediante rate semestrali, da garantirsi con fideiussione solidale di questo Comune ai sensi dell'art. 207 del decreto legislativo n. 267 del 18/8/2000);

Visti gli schemi del contratto di mutuo e del capitolato di patti e condizioni generali che vengono allegati sotto le lettere "A" e "B";

Considerato che l'ammontare dell'obbligazione fideiussoria del Comune è variabile in ordine alle singole somministrazioni effettuate al mutuatario fino all'inizio dell'ammortamento del mutuo e corrisponde ad un importo pari al capitale erogato, agli eventuali interessi di preammortamento, agli eventuali interessi di mora, per il caso di ritardo nel pagamento degli interessi di preammortamento, nella misura convenuta con il mutuatario nel contratto condizionato e negli atti di erogazione, nonché alle spese ed a quant'altro dovuto dal mutuatario per il titolo in questione;

Considerato che a partire dall'inizio dell'ammortamento del mutuo in oggetto, per 18 anni e comunque fino alla completa estinzione del mutuo, l'obbligazione fideiussoria del Comune corrisponde alla rata di ammortamento del mutuo stesso, che verrà fissata nell'atto di erogazione finale e quietanza, nonché a quanto dovuto all'Istituto per il Credito Sportivo dal mutuatario, in caso di ritardo nei pagamenti, revoca o sospensione del contributo negli interessi, risoluzione del contratto, e comunque derivante dal rapporto di mutuo;

Accertato che con la prestazione della garanzia fideiussoria in parola non vengono superati i limiti stabiliti dall'art. 204, c. 1, e dall'art. 207, c. 4, del decreto legislativo n. 267 del 18/8/2000;

Accertato che l'intervento di riqualificazione riguarda una parte del Centro sportivo comunale di Via Santa Caterina da Siena n. 1 – lotto 1 che insiste su un terreno di proprietà del Comune e che sussistono le condizioni indicate nell'art. 207 del decreto legislativo n. 267 del 18/8/2000 e precisamente:

1. il progetto delle opere finanziate è stato approvato dal Comune con deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 31.07.2015 ed è stata stipulata una convenzione col mutuatario per regolare l'utilizzo della struttura sportiva da parte della collettività locale (convenzione repertorio n. 645/2892 del 16.04.2015 e successive integrazioni/precisazioni);
2. la struttura sportiva realizzata, al termine della concessione, verrà acquisita al patrimonio comunale;
3. la convenzione sopra citata regola i rapporti tra Ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di quest'ultimo alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera;

Ritenuto pertanto di dover autorizzare il rilascio della fideiussione di cui sopra in considerazione della rilevanza dell'investimento da realizzarsi e dall'impossibilità della società di ottenere il relativo finanziamento in assenza della garanzia del Comune;

Dato atto che il rilascio di garanzia fideiussoria, esponendo l'Ente al rischio di escussione in caso di insolvenza del debitore, viene assimilata all'ipotesi di indebitamento;

Considerato che le passività derivanti da fideiussioni devono trovare adeguata rappresentazione nei documenti contabili dell'Ente fin dal sorgere dell'obbligazione principale (cifr. Sezione Regionale di controllo per il Veneto deliberazione n. 368/2011 del 14.10.2011) a fronte dell'alea tipica della fideiussione che espone l'amministrazione locale al rischio dell'insolvenza del debitore e conseguentemente dell'attivazione della responsabilità patrimoniale, da cui discende l'obbligo per l'Ente che rilascia la garanzia fideiussoria di predisporre adeguati accantonamenti a fondo rischi con finanziamento garantito da entrate correnti proprie;

Richiamato il principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs. 118/2011 nel quale al punto 5.5 è previsto, relativamente al trattamento delle garanzie fornite dall'Ente che: *al momento della concessione della garanzia, in contabilità finanziaria non si effettua alcuna contabilizzazione; nel rispetto del principio di prudenza si ritiene opportuno che l'ente effettui un accantonamento tra le spese correnti tra i "Fondi di riserva e altri accantonamenti (...). In caso di escussione della garanzia riguardante una rata, l'Ente garante (...) contabilizza come indicato nel principio su citato..."*

Dato atto che il Comune alla luce di quanto sopra e secondo quanto previsto dal principio contabile 4/2 allegato al Decreto legislativo 118/2011 al punto 5.5, si impegna a prevedere nel proprio Bilancio un accantonamento delle somme in misura adeguata alla copertura della garanzia assunta per le rate di ammortamento individuate ed un apposito capitolo per "oneri derivanti dalla garanzie fideiussorie assunte" nel quale il Comune dovrà iscrivere con una deliberazione di variazione di bilancio, e solo nel caso in cui il mutuatario mancasse al puntuale ed esatto adempimento delle sue obbligazioni, le somme che l'Istituto per il Credito Sportivo comunicherà corrispondenti all'importo di escussione della garanzia o previste in caso di collo;

Dato atto che con tale fideiussione non vengono superati i limiti di cui all'art. 204, c. 1, ed all'art 207, c. 4, del decreto legislativo n. 267 del 18/8/2000 e che sono stati rispettati i criteri indicati nell'art. 207 del decreto legislativo n. 267 del 18/8/2000 (così come modificati con L. 30/12/2004 n. 311 e con L. 27/12/2006, n. 296 e successive modificazioni), dando atto che gli interessi annuali, benchè contenuti nei limiti succitati, relativi all'operazione di indebitamento sono garantiti interamente da cessione contributo regionale ai sensi della convenzione "L.C.S. – Regione Lombardia"

Richiamato il parere favorevole del Revisore dei Conti rilasciato ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 (all. D);

Visti i pareri previsti dall'art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che si allegano come parte integrante della presente deliberazione;

Con i voti unanimi dei presenti, acquisiti mediante votazione a scrutinio palese, per alzata di mano,

DELIBERA

1. di autorizzare la concessione di fideiussione solidale a favore dell'Istituto per il Credito Sportivo e nell'interesse di UNIONE SPORTIVA SOVICESE A.S.D. alle condizioni declinate nell'allegata comunicazione dell'Istituto per il credito Sportivo prot. 1051 del 29.01.2016 (All. C) e per tutta la durata del mutuo in conformità dei patti e condizioni specificati nell'art. 5 dello schema di contratto di mutuo di cui appresso;
2. di aver preso visione e di approvare lo schema del contratto di mutuo ed il capitolato di patti e condizioni generali che vengono allegati sotto le lettere "A" e "B";
3. di garantire con fideiussione corrispondente alla rata di ammortamento del mutuo stesso, che verrà fissata nell'atto di erogazione finale e quietanza, nonché a quanto dovuto all'Istituto per il Credito Sportivo dal mutuatario, in caso di ritardo nei pagamenti, revoca o sospensione del contributo negli interessi, risoluzione del contratto, e comunque derivante dal rapporto di mutuo, a partire dall'inizio dell'ammortamento del mutuo in oggetto, per 18 anni e comunque fino alla completa estinzione del mutuo;
4. di dare atto che con tale fideiussione non vengono superati i limiti di cui all'art. 204, c. 1, ed all'art 207, c. 4, del decreto legislativo n. 267 del 18/8/2000 e che sono stati rispettati i criteri indicati nell'art. 207 del decreto legislativo n. 267 del 18/8/2000 (così come modificati successivamente) dando atto che gli interessi annuali, benchè contenuti nei limiti succitati, relativi all'operazione di indebitamento sono garantiti interamente da cessione contributo regionale ai sensi della convenzione "L.C.S. – Regione Lombardia";
5. di obbligarsi a restituire all'Istituto Finanziatore, nel caso in cui il mutuatario mancasse al puntuale ed esatto adempimento delle sue obbligazioni, tutto quanto dovuto dal mutuatario stesso per capitale mutuato, interessi di preammortamento e moratori, in quanto gli interessi dovuti sono coperti da cessione di contributo regionale, spese ed accessori, nessuna esclusa, nonché di soddisfare ogni altro obbligo facente carico al mutuatario dal suddetto contratto di

mutuo, dal relativo allegato capitolato e dalle norme vigenti in materia, compreso il rimborso all'Istituto Finanziatore di quanto ad esso dovuto dal mutuatario in caso di revoca o sospensione del contributo negli interessi e di risoluzione del contratto per qualsiasi motivo prevedendo nel proprio Bilancio un accantonamento delle somme in misura adeguata alla copertura della garanzia assunta per le rate di ammortamento individuate ed un apposito capitolo per "oneri derivanti dalla garanzie fideiussorie assunte" nel quale il Comune dovrà iscrivere con una deliberazione di variazione di bilancio, e solo nel caso in cui il mutuatario mancasse al puntuale ed esatto adempimento delle sue obbligazioni, le somme che l'Istituto per il Credito Sportivo comunicherà corrispondenti all'importo di escussione della garanzia o previste in caso di accollo;

6. di obbligarsi comunque ad adottare tutti i necessari provvedimenti al fine di ottemperare alle obbligazioni di garanzia assunte;
7. di autorizzare, pertanto, la Dott.ssa Rita Ruggiero in qualità di Responsabile del settore finanziario ad intervenire nel contratto di mutuo al fine di compiere in nome, per conto ed in rappresentanza del Comune, tutte le operazioni necessarie per la concessione della fideiussione.

Dopodichè,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere in merito;

Con i voti unanimi dei presenti, acquisiti mediante votazione a scrutinio palese, per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 – del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.

Allegati:

Allegato A: contratto di mutuo;

Allegato B: capitolato di patti e condizioni generali

Allegato C: comunicazione dell'Istituto per il credito Sportivo prot. 1051 del 29.01.2016

Allegato D: Parere Revisore dei Conti

I predetti costituiti, della cui identità personale, qualifica e piena capacità di agire io Notaio sono certo,
PREMETTONO:

- che la **PARTE MUTUATARIA** ha chiesto all'**ISTITUTO FINANZIATORE** un mutuo di Euro 242.000,00 (duecentoquarantaduemila/00) da destinare al finanziamento parziale della spesa prevista per la realizzazione di Lavori di riqualificazione di una parte dell'impianto sportivo sito nel Comune di Sovico (MB), Via Santa Caterina da Siena n.1 il cui progetto esecutivo è stato approvato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- che l'**ISTITUTO FINANZIATORE** ha aderito, con delibera in data 29 dicembre 2015 alla concessione del predetto mutuo ai patti ed alle condizioni meglio evidenziati nel contesto del presente contratto e nell'allegato Capitolato di patti e condizioni generali;
- che, per agevolare l'ammortamento, l'**ISTITUTO FINANZIATORE** stesso ha disposto altresì, la concessione a favore della **PARTE MUTUATARIA** di un contributo nominale negli interessi pari a Euro 639,89 (seicentotrentanove/89) semestrali, ai sensi dell'art. 5, 1° comma della legge 24 /12/1957 n° 1295, così come sostituito dall'art. 4 della L. 18/2/1983, n° 50, contributo che verrà detratto dagli importi delle semestralità di ammortamento ai sensi del 2° comma del citato art. 5;
- che sull'intero ammontare del presente mutuo, la Regione Lombardia ha concesso, ai sensi della Legge Regionale 8 ottobre 2002 n. 26, nonché della Convenzione "I.C.S. - REGIONE LOMBARDIA" in data 21 settembre 2007, con Decreto n. _____ del _____ emesso dalla Direzione Generale Sport e Politiche per i Giovani, un contributo di complessivi Euro 189.236,40 (centoottantanove miladuecentotrentasei/40);
- che, per effetto di quanto sopra, le semestralità di ammortamento del presente mutuo verranno parzialmente garantite dalla cessione del predetto contributo;
- che, ad ulteriore garanzia della restituzione della somma mutuata, del pagamento dei relativi interessi, anche di preammortamento e moratori, delle spese ed accessori, nessuna esclusa, nonché del soddisfacimento di ogni altro obbligo facente carico alla **PARTE MUTUATARIA** dal presente contratto, dall'allegato Capitolato di patti e condizioni generali, dagli atti di erogazione e dalle norme vigenti in materia, il **GARANTE** si dichiara disposto a prestare a favore dell'**ISTITUTO FINANZIATORE** e nell'interesse della **PARTE MUTUATARIA**, una fideiussione solidale in conformità dei patti e delle condizioni meglio specificate nel successivo art. 6;

(EVENTUALE:)

- che non essendo ancora stata rilasciata dall'Ufficio Territoriale del Governo di _____ la certificazione antimafia, richiesta in data _____, ed essendo scaduti i termini di cui all'art. 92 del D.Lgs. n. 159 del 6/9/2011, le Parti convengono di sottoporre la stipula del presente contratto a condizione risolutiva, nel caso in cui dall'acquisizione della suddetta certificazione antimafia dovesse evincersi la sussistenza di procedimenti o provvedimenti definitivi di prevenzione o risultassero in atto tentativi di infiltrazione mafiosa di cui alla normativa antimafia a carico dei soggetti indicati negli articoli 83 e 85 del cd. Codice Antimafia, o dell'Ente mutuatario medesimo, con le conseguenze previste dall'art. 94 del D. Lgs. n. 159/2011 sopra richiamato.

TUTTO CIO' PREMESSO

e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Per il soddisfacimento degli scopi indicati in premessa e con le garanzie ivi specificatamente indicate, l'**ISTITUTO FINANZIATORE**, come sopra rappresentato, concede a titolo di mutuo alla **PARTE MUTUATARIA** che accetta per sé ed aventi causa a qualsiasi titolo, la somma di Euro 242.000,00 (duecentoquarantaduemila/00) con ammortamento alla francese in anni 18 (diciotto), al tasso di interesse pari all'IRS a 20 (venti) anni maggiorato di 4,45 (quattro virgola quarantacinque) punti percentuali.

Le Parti convengono che l'I.R.S. (Interest Rate Swap) di riferimento per il tasso di interesse di ammortamento è il tasso lettera verso Euribor a 6 mesi rilevato alle ore 11,00 di cinque giorni lavorativi precedenti quello di stipula dell'atto di erogazione a saldo del mutuo.

Attualmente il tasso di interesse del mutuo, sulla base del tasso IRS a 20 anni rilevato cinque giorni lavorativi antecedenti la data di stipula del presente contratto, è pari al % (per cento) nominale annuo. Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) calcolato ipotizzando che detto tasso di interesse rimanga costante per l'intera durata del finanziamento, è pari al % (per cento) annuo, come da foglio di sintesi riepilogativo delle condizioni contrattuali e relativo piano di ammortamento provvisorio che si allegano al presente atto sotto le lettere " " e " ".

Il mutuo è regolato ed accettato ai patti e sotto gli obblighi recati dalle norme del codice civile, dal presente contratto e dalle norme di legge e di Statuto che regolano l'attività creditizia dell'**ISTITUTO FINANZIATORE** nonché dai patti e condizioni generali contenuti nel Capitolato che si allega al presente contratto sotto la lettera " ", per formarne parte integrante ed essenziale, debitamente firmato dalle parti e da me Notaio e che la **PARTE MUTUATARIA** ed il **GARANTE** dichiarano di ben conoscere per averne avuto precedente testuale comunicazione e di accettarlo ed approvarlo in tutti i patti e le condizioni che lo compongono.

Le parti stabiliscono di comune accordo che in caso di discordanza tra il presente contratto ed il foglio di sintesi riepilogativo o il Capitolato allegati prevarranno le pattuizioni contenute nel presente contratto.

L'**ISTITUTO FINANZIATORE** potrà sempre consentire variazioni delle modalità e condizioni stabilite in contratto, ivi comprese la sostituzione od integrazione delle garanzie nonché proroghe di termini, anche di rimborso del mutuo, senza tuttavia che tali modifiche, variazioni o proroghe comportino, in alcun caso, novazione delle obbligazioni assunte nel contratto stesso nella sua integrità.

Art. 2

La **PARTE MUTUATARIA** cede irrevocabilmente all'**ISTITUTO FINANZIATORE** alle condizioni e con le garanzie di cui all'art. 8 dell'allegato Capitolato di patti e condizioni generali, il contributo negli interessi concesso dalla Regione Lombardia, ai sensi della L.R. n. 26 dell'8 ottobre 2002, nonché della Convenzione "ICS - REGIONE LOMBARDIA" in data 21 settembre 2007, con Decreto Dirigenziale n.

del della Direzione Generale Sport e Politiche per i Giovani – per un importo di complessivi Euro 189.236,40 (centoottantanovemiladuecentotrentasei/40).

La stessa **PARTE MUTUATARIA** prende atto che sarà irrilevante ed inefficace per l'**ISTITUTO FINANZIATORE** ogni eventuale modifica relativa all'ammontare o alla durata del predetto contributo; si obbliga a notificare a propria cura e spese alla Regione Lombardia il presente contratto di mutuo ed il successivo atto di erogazione finale e quietanza, col piano di ammortamento del medesimo e ad espletare, comunque, tutti gli adempimenti richiesti per consentire la corresponsione diretta all'**ISTITUTO FINANZIATORE** dei predetti contributi a parziale pagamento delle semestralità di ammortamento del mutuo; assicura l'uso pubblico ed il mantenimento della specifica destinazione d'uso degli impianti ed attrezzature finanziate per tutta la durata del mutuo.

Art. 3

Il mutuo verrà erogato in valuta legale alla **PARTE MUTUATARIA** in unica soluzione ad opere eseguite in conformità del progetto di costruzione approvato o variato secondo il dettaglio di spesa di cui al parere tecnico del C.O.N.I. ove richiesto, ovvero mediante somministrazioni parziali in relazione all'andamento dei lavori in rapporto ai costi sostenuti, nella misura ed alle condizioni seguenti e dopo che la **PARTE MUTUATARIA** avrà adempiuto agli obblighi di cui agli artt. 2 e 4 dell'allegato Capitolato di patti e condizioni generali:

- sino alla concorrenza della somma di Euro **218.500,00** (duecentodiciottomilacinquecento/00), per lavori (IVA inclusa) su presentazione di stati di avanzamento lavori muniti dei relativi certificati di pagamento, vistati a norma di legge;
- sino alla concorrenza della somma di Euro **12.000,00** (dodicimila/00) per spese tecniche su presentazione delle parcelle tecniche;
- la rimanente somma di Euro **11.500,00** (undicimilacinquecento/00) su presentazione del certificato di regolare esecuzione lavori e del parere di conformità finale da parte del Coni.

La documentazione afferente la conclusione delle opere dovrà essere corredata dal parere del Consulente Tecnico del CONI per la verifica finale dei lavori al fine di consentire la verifica delle condizioni che legittimano il mantenimento delle agevolazioni e del mutuo stesso.

L'**ISTITUTO FINANZIATORE** si riserva di fissare la data delle erogazioni del mutuo, una diversa determinazione della misura e delle modalità delle somministrazioni parziali e, comunque, i termini di definizione dell'operazione, in relazione all'andamento del mercato finanziario ed all'emissione di obbligazioni nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge nonché all'effettivo collocamento delle stesse.

Le somministrazioni parziali del mutuo verranno di norma effettuate mediante bonifici sul conto corrente n. _____ aperto presso la Banca

Codice IBAN _____

intestato alla **PARTE MUTUATARIA**, salva comunque la facoltà per l'**ISTITUTO FINANZIATORE** di effettuare le erogazioni medesime mediante la stipula di atti pubblici.

La **PARTE MUTUATARIA** si obbliga a comunicare preventivamente e per iscritto ogni variazione relativa al predetto conto.

L'**ISTITUTO FINANZIATORE**, una volta eseguito il bonifico, trasmetterà alla parte mutuataria, con lettera raccomandata, una nota di quietanza che dovrà essere restituita all'Istituto finanziatore entro trenta giorni dal suo ricevimento, firmata del legale rappresentante della **PARTE MUTUATARIA**.

Faranno piena prova dell'accredito delle somme versate tramite bonifico alla **PARTE MUTUATARIA**, le scritture contabili dell'**ISTITUTO FINANZIATORE**, in conformità a quanto previsto all'art. 18 del Capitolato di patti e condizioni generali allegato.

L'atto di erogazione finale e quietanza verrà effettuato mediante stipula di atto pubblico.

La **PARTE MUTUATARIA** si obbliga a corrispondere all'atto delle singole somministrazioni l'imposta sostitutiva prevista dagli artt. 17 e 18 del DPR 29 settembre 1973, n° 601 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura indicata dalla legge.

Art. 4

La **PARTE MUTUATARIA** si obbliga per sé, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, in via solidale ed indivisibile fra tutti, a restituire la suddetta somma mutuata di Euro 242.000,00 (duecentoquarantaduemila/00) col sistema dell'ammortamento alla francese, nel termine di anni 18 (diciotto), mediante corresponsione di n° 36 (trentasei) semestralità costanti posticipate, calcolate al tasso di interesse specificato nel precedente art. 1, commi 1° e 2°. Tali interessi semestrali sono calcolati in annualità intere con formula finanziaria; non è, pertanto, influente in tale calcolo l'effetto dell'anno civile o commerciale.

Ogni semestralità dovrà versarsi in valuta legale all'**ISTITUTO FINANZIATORE** entro le date che saranno convenute nell'atto di erogazione e quietanza del mutuo, a decorrere dall'ultimo giorno del sesto mese successivo alla data di inizio dell'ammortamento del mutuo, che verrà fissata nell'atto di erogazione finale e quietanza al 1° giorno del mese immediatamente successivo alla data di stipula del predetto atto di erogazione finale.

Le semestralità di ammortamento comprenderanno una quota di ammortamento del capitale mutuato ed una quota interessi, in conformità delle indicazioni del piano di ammortamento che verrà allegato all'atto dell'erogazione finale e quietanza, e saranno ridotte, ciascuna, di un ammontare pari alla quota semestrale del contributo negli interessi concesso e calcolato in misura annua costante ai sensi dell'art. 5, 2° comma della legge n. 1295/57 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 8 dello Statuto dell'**ISTITUTO**

FINANZIATORE, ed ulteriormente ridotte di un ammontare pari alla quota semestrale del contributo in conto interessi concesso dalla Regione Lombardia, ai sensi della L.R. n. 26 dell'8 ottobre 2002, nonché della Convenzione "ICS - REGIONE LOMBARDIA" in data 21 settembre 2007.

Art. 5

Le somme somministrate parzialmente non entrano di regola in ammortamento, salvo che l'**ISTITUTO FINANZIATORE** ritenga, compatibilmente con le finalità istituzionali, di dare comunque inizio all'ammortamento della somma somministrata.

Sulle somministrazioni parziali e sull'erogazione finale, effettuate in regime di preammortamento, saranno dovuti dalla **PARTE MUTUATARIA**, sino alla data di inizio dell'ammortamento del mutuo, gli interessi di preammortamento.

Le parti convengono e si danno reciprocamente atto che:

- il tasso degli interessi di preammortamento è variabile semestralmente;
- il predetto tasso variabile viene determinato prendendo come riferimento EURIBOR 6 MESI 365 aumentato di 4,45 (quattro virgola quarantacinque) punti percentuali;
- il tasso "EURIBOR a sei mesi 365" è quello puntuale rilevato cinque giorni lavorativi antecedenti la data della prima erogazione; il tasso così rilevato rimarrà in vigore fino al 30 giugno o 31 dicembre successivo o fino alla data di inizio dell'ammortamento, se anteriore, e verrà applicato alle eventuali ulteriori erogazioni effettuate nel medesimo periodo;
- detto tasso "EURIBOR a sei mesi 365" verrà aggiornato semestralmente e sarà quello puntuale rilevato due giorni lavorativi antecedenti il 1° Gennaio ed il 1° Luglio di ogni anno, fino all'inizio dell'ammortamento; il tasso così rilevato rimarrà in vigore per l'intera semestralità o fino alla data di inizio dell'ammortamento e si applicherà anche alle somme erogate nel medesimo o in precedenti periodi. Tali interessi saranno calcolati con riferimento a giorni effettivi/360.

Le Parti convengono che nel caso in cui il valore del tasso EURIBOR, come sopra rilevato, scendesse, anche per eventi eccezionali, al di sotto dello zero, si intenderà comunque pari a zero, considerandosi tale il valore minimo del parametro al quale andrà sommato lo spread indicato nel capoversi precedenti.

I suddetti interessi di preammortamento saranno dovuti dalla **PARTE MUTUATARIA** alle date del 1° gennaio o del 1° luglio successivo ad ogni erogazione rateale e comunque dalle predette date sino alla data di inizio dell'ammortamento del mutuo.

Gli interessi sul capitale mutuato ed entrato in ammortamento decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla data dell'atto di erogazione finale e quietanza.

Art. 6

Il **GARANTE**, come sopra rappresentato, dichiara di costituirsi fideiussore della **PARTE MUTUATARIA** a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla **PARTE MUTUATARIA** stessa con il presente contratto di mutuo.

La Fideiussione è regolata dalle seguenti condizioni in deroga alle previsioni di cui all'art. 7 del Capitolato allegato al contratto di mutuo:

- Punto 1) Garantisce tutto quanto dovuto dalla **PARTE MUTUATARIA** per la restituzione del capitale mutuato, per il pagamento dei relativi interessi, anche di preammortamento e moratori al tasso convenzionale pattuito con la **PARTE MUTUATARIA** stessa, per qualunque altro accessorio nonché per ogni spesa, anche se di carattere giudiziario e per ogni onere tributario, dipendenti dal contratto di mutuo in questione.
- Punto 2) Rimarrà ferma e valida senza bisogno di ulteriori interventi o dichiarazioni del **GARANTE**, anche nel caso di revoca, inefficacia o annullamento, da chiunque eseguiti, dei pagamenti effettuati all'**ISTITUTO FINANZIATORE**, verso il quale il **GARANTE** si obbliga a rimborsare tutte le

somme che il medesimo avesse incassato a soddisfacimento delle obbligazioni garantite e che dovesse restituire a seguito dell'esperimento di dette azioni o per qualsiasi altro motivo.

- Punto 3) Le obbligazioni assunte dal **GARANTE** si intendono sempre costituite col vincolo della solidarietà e della indivisibilità, anche nei confronti di ciascuno dei successori o aventi causa o qualsiasi titolo. L'**ISTITUTO FINANZIATORE** non ha mai l'obbligo di escutere preventivamente la **PARTE MUTUATARIA** in caso di sua inadempienza.
- Punto 4) Il **GARANTE** non può, nel corso dell'operazione di mutuo, recedere dalla garanzia, la quale rimane efficace sino a quando all'**ISTITUTO FINANZIATORE** non risulti formalmente estinta l'obbligazione garantita.
- Punto 5) Il **GARANTE** rimane obbligato, nel caso che la **PARTE MUTUATARIA** mancasse per qualsiasi ragione al puntuale ed esatto adempimento delle sue obbligazioni, a versare immediatamente all'**ISTITUTO FINANZIATORE**, a semplice richiesta scritta, quanto da essa **PARTE MUTUATARIA** dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio così come indicati nel precedente punto 1). Per la determinazione del debito garantito fanno prova in qualsiasi sede contro il **GARANTE**, i suoi successori, eredi o aventi causa a qualsiasi titolo, le risultanze delle scritture contabili dell'**ISTITUTO FINANZIATORE**. In caso di suo ritardo nel pagamento, il **GARANTE** è tenuto a corrispondere, all'**ISTITUTO FINANZIATORE**, oltre alle somme insolute, gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico della **PARTE MUTUATARIA**. Gli effetti dell'eventuale decadenza della **PARTE MUTUATARIA** dal beneficio del termine e della risoluzione del contratto di mutuo si intenderanno automaticamente estesi al **GARANTE** e, pertanto, la fideiussione sarà immediatamente ed integralmente operante anche nei suddetti casi di decadenza e risoluzione che dovessero verificarsi sia per inadempienza contrattuale della **PARTE MUTUATARIA** sia per qualsiasi altra causa prevista nel contratto regolante il finanziamento.
- Punto 6) Il **GARANTE** rinuncia, in deroga all'art. 1945 del cod. civ., ad opporre le eccezioni, le riserve e le contestazioni spettanti alla **PARTE MUTUATARIA**, sino all'integrale soddisfacimento delle pretese creditizie dell'**ISTITUTO FINANZIATORE**, obbligandosi, quindi, ad effettuare i pagamenti di cui al precedente punto 5 anche in presenza di opposizione esperite dalla **PARTE MUTUATARIA** o di controversie comunque pendenti e da chiunque occasionate in ordine alla sussistenza o alla esigibilità del credito.
- Punto 7) In deroga all'art. 1957 cod. civ., i diritti derivanti all'**ISTITUTO FINANZIATORE** dalla fideiussione restano integri sino a totale estinzione di ogni suo credito verso la **PARTE MUTUATARIA**, senza che l'**ISTITUTO FINANZIATORE** stesso sia tenuto ad escutere la **PARTE MUTUATARIA** o il **GARANTE** o qualsiasi altro coobbligato o **GARANTE** entro i termini previsti dalla suddetta disposizione.
- Punto 8) Il **GARANTE** non può esercitare il diritto di regresso o di surroga che ad esso spettasse *ex lege* o per convenzione nei confronti della **PARTE MUTUATARIA**, di coobbligati o altri garanti, ancorché confideiussori, sino a quando ogni ragione di credito dell'**ISTITUTO FINANZIATORE** non sia stata interamente estinta, rinunciando comunque, espressamente esso **GARANTE** ad eccepire l'estinzione della fideiussione per fatto dell'**ISTITUTO FINANZIATORE** e ciò in deroga all'art. 1955 C.C.
- Punto 9) La fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale, già esistente o che venisse in seguito da chiunque prestata sotto qualsiasi forma a favore

dell'**ISTITUTO FINANZIATORE** nell'interesse della **PARTE MUTUATARIA** a garanzia del finanziamento citato in premessa.

Quando vi sono più fideiussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito, anche se le garanzie sono state prestate con un unico atto e l'obbligazione di alcuno dei garanti è venuta a cessare ed ha subito modificazioni per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte dell'**ISTITUTO FINANZIATORE**.

- Punto 10) **ISTITUTO FINANZIATORE** è tenuto, a richiesta del **GARANTE**, a comunicargli l'entità dell'obbligazione garantita, quale a lui risultante al momento della richiesta, nonché, previo ottenimento da parte del **GARANTE** del consenso scritto dalla **PARTE MUTUATARIA**, ulteriori informazioni concernenti l'esposizione stessa.
Il **GARANTE** avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali della **PARTE MUTUATARIA** ed in particolare ad informarsi presso la stessa dello svolgimento dei suoi rapporti con l'**ISTITUTO FINANZIATORE**.
- Punto 11) Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende, sin d'ora, estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate.
- Punto 12) La fideiussione rimarrà ferma e valida, senza bisogno di ulteriori interventi o autorizzazioni del **GARANTE**, anche nel caso in cui l'**ISTITUTO FINANZIATORE** avesse acconsentito, a suo insindacabile giudizio e senza alcun obbligo di darne comunicazione al **GARANTE** stesso, eventuali modifiche di patti contrattuali ed in particolare proroghe o dilazioni di termini, anche di pagamento, in qualsiasi forma effettuate.
- Punto 13) Il **GARANTE** autorizza espressamente l'**ISTITUTO FINANZIATORE** a segnalare la presente fideiussione, se richiesto, alla Società di revisione incaricata dalla **PARTE MUTUATARIA** del controllo contabile e della certificazione dei suoi bilanci.
- Punto 14) Per qualsiasi controversia è competente esclusivamente il Foro di Roma.

Il **GARANTE**, dichiara, altresì, di approvare specificatamente, ai sensi dell'art. 1341 2° comma del cod. civ. le seguenti condizioni:

- | | |
|--------------------|--|
| punto 5 - 1° comma | (pagamento a semplice richiesta e valore probatorio delle scritture contabili); |
| punto 6 | (rinuncia ed eccezioni); |
| punto 7 | (dispensa dall'agire nei termini ex art. 1957 cod. civ.); |
| punto 8 | (limitazione all'esercizio del diritto di regresso o surroga e rinuncia ad eccepire l'estinzione della fideiussione ex art. 1955 cod. civ.); |
| punto 9 - 2° comma | (inopponibilità della estinzione o modifica della obbligazione di altri fideiussori) |
| punto 12 | (efficacia della fideiussione anche nelle ipotesi di proroghe o dilazioni di termini, anche di pagamento) |
| punto 14 | (deroga alla competenza giudiziaria). |

Art. 7

Le semestralità di ammortamento del mutuo per capitale ed interessi, risultanti insolte alle scadenze convenute, gli eventuali interessi di preammortamento, nonché ogni altra somma dovuta in dipendenza del presente contratto e non pagata, ivi compreso quanto dovuto all'**ISTITUTO FINANZIATORE** a seguito di decadenza dal beneficio del termine della **PARTE MUTUATARIA**, di risoluzione del contratto per qualsiasi causa dovuta, produrranno di pieno diritto, senza bisogno di alcuna intimazione o messa in mora, dalla data di scadenza o di esigibilità al giorno dell'effettivo pagamento, gli interessi di mora nella misura pari al tasso di

interesse di ammortamento o di preammortamento rispettivamente applicato nel periodo del mancato pagamento, aumentato della metà.

Attualmente il tasso di mora per l'ammortamento, determinato sulla base del tasso indicato al precedente art. 1 è pari al _____ % (_____ per cento) annuo; detto tasso non potrà mai essere superiore al limite imposto dalla legge e su detti interessi non è ammessa capitalizzazione periodica.

Tali interessi, relativi alle rate scadute ed ad ogni altra somma dovuta come sopra specificato, verranno calcolati con riferimento all'anno civile.

Fermo ed impregiudicato quanto previsto nel precedente 1° comma, in caso di morosità nel pagamento delle semestralità di ammortamento o di una parte di esse, protratta per almeno due semestri, la **PARTE MUTUATARIA** riconosce all'**ISTITUTO FINANZIATORE** il diritto, ove non intenda dichiarare la **PARTE MUTUATARIA** decaduta dal beneficio del termine, una volta decorsi 30 (trenta) giorni dalla data del mancato pagamento della seconda semestralità, di ritenere risolto "ipso jure" il presente contratto in danno della **PARTE MUTUATARIA** e del **GARANTE**, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., con la conseguenza che l'**ISTITUTO FINANZIATORE** stesso potrà pretendere l'immediato versamento, oltre che delle quote scadute e non corrisposte unitamente ai relativi interessi di mora, il pagamento in unica soluzione di tutte le somme specificate nell'art. 21, 2° comma lett. "a", "b", "c", "e" ed "f" dell'allegato Capitolato.

Le Parti convengono sin d'ora che qualora la **PARTE MUTUATARIA** non conservasse la disponibilità dell'area sulla quale vengono realizzate le opere oggetto del finanziamento, per tutta la durata dell'ammortamento del mutuo, il presente contratto s'intenderà risolto di pieno diritto con le conseguenze a carico della **PARTE MUTUATARIA** previste dall'art. 21 dell'allegato capitolato di patti e condizioni generali.

La **PARTE MUTUATARIA** dichiara sin d'ora di acconsentire all'eventuale richiesta di accollo del presente finanziamento da parte del Comune di Sovico (MB) nel caso in cui la Convenzione relativa alla concessione e gestione dell'area su cui sorge l'impianto sportivo oggetto dei lavori finanziati con la presente operazione, stipulata tra la Società mutuataria stessa ed il Comune di Sovico (MB) in data _____, registrata a _____ il _____ venisse risolta anticipatamente o decadesse per qualsiasi motivo prima della completa estinzione del presente mutuo.

(EVENTUALE:)

Le Parti convengono di sottoporre la stipula del presente contratto a condizione risolutiva nel caso in cui dall'acquisizione della suddetta certificazione antimafia già richiesta dall'Istituto Finanziatore al competente Ufficio Territoriale del Governo, come descritto in premessa, dovesse evincersi la sussistenza di uno dei procedimenti o provvedimenti definitivi di prevenzione o risultassero in atto tentativi di infiltrazione mafiosa di cui agli articoli 84 e 91 del cosiddetto "Codice Antimafia", a carico dei soggetti indicati nei Decreti Legislativi n. 159 del 6/9/2011 e n. 218 del 15/11/2012 (articoli 83 e 85 del Codice Antimafia), con le conseguenze previste dall'art. 94 del D. Lgs. n. 159/2011, e dall'art. 21 del Capitolato di Patti e condizioni generali allegato al presente atto.

La **PARTE MUTUATARIA** si impegna a non effettuare operazioni di carattere straordinario come trasformazioni, fusioni, scissioni, cessioni di ramo d'azienda e/o altro e a non cedere a terzi il mutuo senza il preventivo assenso dell'**ISTITUTO FINANZIATORE**.

Qualora si verificasse quanto previsto al precedente comma l'**ISTITUTO FINANZIATORE** avrà il diritto di risolvere il contratto di mutuo e pretendere l'immediato versamento in unica soluzione, oltre che delle eventuali rate scadute e non corrisposte unitamente ai relativi interessi di mora, di tutte le somme specificate nell'art. 21, 2° comma lett. "a", "b", "c", "e" e "f" dell'allegato Capitolato.

La **PARTE MUTUATARIA** si obbliga inoltre a comunicare tempestivamente per iscritto, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, all'**ISTITUTO FINANZIATORE** eventuali modifiche statutarie, in particolare quelle aventi ad oggetto la forma giuridica, la denominazione, la sede, lo scopo sociale, i poteri e la composizione dell'organo amministrativo.

Art. 8

E' consentita l'anticipata estinzione totale del mutuo alle condizioni indicate nell'art. 11 dell'allegato Capitolato di patti e condizioni generali.

La restituzione anticipata del capitale mutuato dovrà essere effettuata in valuta legale, tale essendo la specie mutuata.

Art. 9

Per l'esecuzione del presente contratto, come per qualsiasi giudizio, anche esecutivo e di risoluzione, e a tutti gli effetti di legge, le parti eleggono domicilio come segue:

- l'**ISTITUTO FINANZIATORE** presso la propria sede legale in Roma, Via Giambattista Vico n. 5;
- la **PARTE MUTUATARIA** ed il **GARANTE** rispettivamente in Sovico (MB), via S. Caterina 1 ed in Sovico (MB) presso il Municipio, e, ove nelle predette sedi irreperibili, entrambi presso la Segreteria del Comune di Sovico (MB) ove l'**ISTITUTO FINANZIATORE** potrà validamente notificare, ad esse parti, successori ed aventi causa, ogni e qualsiasi atto anche di natura processuale ed esecutivo, quando non preferisca notificare al domicilio reale di esse parti.

Art. 10

Per le eventuali controversie giudiziarie dipendenti dal presente contratto, dall'allegato Capitolato di patti e condizioni generali nonché dalle erogazioni parziali e dall'atto di erogazione finale e quietanza, le parti contraenti convengono espressamente la competenza esclusiva del Foro di Roma ferma restando la speciale competenza prescritta dagli artt. 21 e 26 del codice di procedura civile.

Art. 11

Tutti i pagamenti dipendenti per qualsiasi titolo dal presente contratto e dalle erogazioni del mutuo, dovranno essere effettuati in valuta legale, all'**ISTITUTO FINANZIATORE** con una delle seguenti modalità:

- direttamente nella sua sede di Roma in Via Giambattista Vico n. 5 sul conto corrente bancario intestato allo stesso **ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO**, con sede in Roma, codice IBAN: **IT 43 K 10630 03200 000000000100**. I pagamenti effettuati si intendono eseguiti con valuta del giorno in cui le somme entrano nella disponibilità dell'**ISTITUTO FINANZIATORE**;

- ovvero mediante addebito automatico disposto dalla **PARTE MUTUATARIA** sul proprio conto corrente bancario, le cui coordinate devono essere preventivamente comunicate all'**ISTITUTO FINANZIATORE**.

In tal caso la **PARTE MUTUATARIA** si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto all'**ISTITUTO FINANZIATORE**, e comunque almeno venti giorni prima della data in cui deve essere effettuato il pagamento, l'eventuale variazione del codice IBAN riferito al predetto conto corrente. Inoltre, la **PARTE MUTUATARIA** dovrà fornire una disposizione irrevocabile di addebito, nel conto corrente di cui sopra, di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dall'**ISTITUTO FINANZIATORE** alla **PARTE MUTUATARIA** e contrassegnati con le coordinate dell'**ISTITUTO FINANZIATORE** indicate nel Modulo SEPA DIRECT DEBIT (S.D.D.) di autorizzazione permanente di addebito in conto. Infine, la **PARTE MUTUATARIA** si impegna a consegnare all'**ISTITUTO FINANZIATORE**, all'atto dell'erogazione a saldo, la predetta disposizione irrevocabile di addebito debitamente compilata ed a mantenere attivo il conto corrente su cui è domiciliato l'addebito per tutta la durata del presente mutuo.

Art. 12

L'**ISTITUTO FINANZIATORE** e la **PARTE MUTUATARIA** esercitano l'opzione loro concessa e quindi chiedono che al presente contratto venga applicata l'imposta sostitutiva di cui agli artt. 15 e segg. del D.P.R. 29 settembre 1973 n° 601 e successive modifiche ed integrazioni, con la conseguenza che tutti gli atti,

contratti e formalità inerenti all'operazione di mutuo, comprese le garanzie e loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni nonché eventuali cessioni di credito stipulate in relazione al mutuo stesso, sono esenti dall'imposta di registro, di bollo, ipotecarie e catastali.

Art. 13

La **PARTE MUTUATARIA** dichiara di non rivestire la qualifica di consumatore ai sensi del Codice del Consumo (art. 3 Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche ed integrazioni).

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 115 e segg. (titolo VI - Capo I) del D. Leg.vo 1/9/93 n. 385, e della vigente normativa in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari le parti si danno atto che tutti gli oneri e le condizioni di natura economica predeterminabili, comprese le spese a carico della **PARTE MUTUATARIA** in dipendenza del presente contratto sono stati rappresentati ed evidenziati nel contesto dello stesso e dell'allegato Capitolato di patti e condizioni generali.

Restano in ogni caso ad esclusivo carico della **PARTE MUTUATARIA** tutte le spese di stipulazione e registrazione, anche degli atti di erogazione e quietanza inerenti il presente contratto, nonché quelle per il rilascio all'**ISTITUTO FINANZIATORE** della copia in forma esecutiva e delle copie autentiche occorrenti. La **PARTE MUTUATARIA** è tenuta a provvedervi direttamente nella misura prevista dalla legge e dalle tariffe notarili vigenti. La stessa prende atto che, ai sensi del 1° comma dell'art. 117 del decreto leg.vo n° 385/93, il Notaio rogante provvederà a fornirle copia autentica del presente contratto e degli atti di erogazione e quietanza muniti degli estremi dell'avvenuta registrazione.

La **PARTE MUTUATARIA** dichiara, inoltre, di aver ricevuto il documento con i principali Diritti del Cliente e i fogli informativi relativi alla presente operazione e, ai sensi della vigente disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, di essersi avvalso del diritto di ottenere copia del testo contrattuale idonea per la stipula.

Le parti di comune accordo stabiliscono che le comunicazioni periodiche previste dalla normativa sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari saranno inviate a mezzo posta senza costi aggiuntivi per la **PARTE MUTUATARIA**. La **PARTE MUTUATARIA** ogni momento del rapporto ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata optando tra la forma cartacea e quella elettronica.

La **PARTE MUTUATARIA** approva specificamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, 2° comma del cod. civ. le clausole del presente contratto come appresso indicate:

- **art. 3, 2° comma** (variabilità delle modalità e condizioni per l'erogazione del mutuo in relazione all'andamento del mercato finanziario);
- **art. 5, 1° comma** (facoltà per l'**ISTITUTO FINANZIATORE** di ammortizzare erogazioni parziali);
- **art. 7** (morosità e risoluzione contratto);
- **art. 9** (elezioni di domicilio);
- **art. 10** (deroga competenza territoriale);

e le seguenti condizioni generali dell'allegato Capitolato:

- **art. 1** (veridicità della documentazione presentata);
- **art. 2** (condizioni per le erogazioni del mutuo);
- **art. 3, 4° comma** (esecuzione delle opere finanziate);
- **art. 4** (somministrazioni rateali);
- **art. 6** (divieto di cessione del ricavo del mutuo);
- **art. 7** (obblighi relativi alle garanzie fideiussorie);
- **art. 8** (cessione di contributi);
- **art. 9** (imputazioni di pagamenti);
- **art. 10** (pagamenti effettuati da terzi);
- **art. 11** (estinzione anticipata del mutuo);
- **art. 12** (sospensione e revoca nel contributo negli interessi);
- **art. 13** (eventuali aggravii fiscali);

- **art. 16** (solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni contrattuali);
- **art. 17** (non opponibilità di eccezioni od opposizioni);
- **art. 18** (efficacia probatoria delle scritture contabili dell'**ISTITUTO FINANZIATORE**);
- **art. 19** (rapporti tra **PARTE MUTUATARIA** e terzo);
- **art. 20** (diminuzione delle garanzie);
- **art. 21** (risoluzione del contratto e decadenza dal beneficio del termine);
- **art. 22** (revoca del mutuo).

Le parti tutte, espressamente e concordemente, mi esonerano nel contempo dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne esatta conoscenza.

Il presente atto pubblico è stato da me Notaio letto alle parti costituite le quali lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e con me lo hanno sottoscritto qui in calce e sul margine dei fogli intermedi unitamente agli allegati come per legge.

CAPITOLATO MUTUI IMPIANTI SPORTIVI

DEI PATTI E DELLE CONDIZIONI GENERALI FORMANTE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL CONTRATTO DI MUTUO STIPULATO DA SOGGETTI DI NATURA PRIVATISTICA CON L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO

Art. 1 - **Veridicità della documentazione presentata**

La **PARTE MUTUATARIA** dichiara e conferma la verità delle comunicazioni fatte e della documentazione prodotta all'**ISTITUTO FINANZIATORE** ed in particolare della sua situazione patrimoniale e del conto economico nonché di quella relativa alla sua appartenenza alla categoria dei soggetti finanziabili.

Tutti i documenti consegnati all'**ISTITUTO FINANZIATORE** nel corso dell'operazione di mutuo resteranno in suo possesso sino all'estinzione del rapporto.

Ove la situazione della **PARTE MUTUATARIA**, emergente anche eventualmente prima della stipula dell'atto di erogazione finale e quietanza, risultasse difforme, sotto il profilo giuridico, tecnico, economico o patrimoniale, da quella esposta e documentata allo scopo di ottenere la concessione del mutuo, l'**ISTITUTO FINANZIATORE** potrà ritenere risolto di diritto il contratto, qualora le circostanze di fatto emerse o i vizi scoperti nei documenti fossero di tale natura che, se conosciuti o verificati in precedenza, avrebbero a suo giudizio insindacabile impedito la concessione del mutuo.

Art. 2 - **Condizioni per l'erogazione del mutuo**

Ferme restando le modalità e le riserve stabilite nell'art. 2 del contratto di mutuo e nell'art. 4 del presente Capitolato, l'erogazione dell'intera somma mutuata o le somministrazioni parziali sono, in ogni caso, subordinate alla condizione che la **PARTE MUTUATARIA** e/o il **TERZO DATORE DI IPOTECA** e gli eventuali **GARANTI**, ciascuno per gli adempimenti di competenza, abbiano consentito a produrre o prodotto direttamente all'**ISTITUTO FINANZIATORE**, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data del contratto di mutuo:

a) la copia in forma esecutiva e tre copie autentiche del contratto di mutuo con la relativa nota di iscrizione dell'ipoteca e di trascrizione dei patti e dei divieti di cui all'art. 10 ed all'art. 14, lettere a), b), c) e d) del presente Capitolato, con gli estremi delle eseguite formalità.

b) la documentazione, in conformità delle indicazioni fornite dall'**ISTITUTO FINANZIATORE**, comprovante il completamento della giustificazione della piena proprietà, anche per gli effetti della legge 19 maggio 1975, n° 151, e della libertà da oneri o vincoli dei beni ipotecati nonché l'inesistenza di precedenti iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli, fatta eccezione per eventuali formalità richiamate nel contratto di mutuo che l'**ISTITUTO FINANZIATORE** stesso non avrà ritenute ostative;

c) la documentazione comprovante - ove la **PARTE MUTUATARIA** e/o il **TERZO DATORE DI IPOTECA** e gli eventuali **GARANTI** siano persone giuridiche o Enti - la vigenza, amministrazione, la rappresentanza ed i relativi poteri;

d) la documentazione comprovante che la **PARTE MUTUATARIA** e/o il **TERZO DATORE DI IPOTECA** e gli eventuali **GARANTI** godono del pieno e libero esercizio dei diritti per non essere falliti né essere in stato di concordato preventivo o di amministrazione controllata o giudiziaria e che contro di essi non sono in corso le relative istanze o procedure;

e) la polizza di cui al successivo art. 5 ad oggetto l'assicurazione contro i danni dell'incendio e rischi accessori degli immobili ipotecati vincolata a favore dell'**ISTITUTO FINANZIATORE**;

f) la polizza assicurativa, integrativa della garanzia ipotecaria, eventualmente prevista nel contratto di mutuo.

La documentazione di cui alle precedenti lettere c) e d) dovrà prodursi in occasione di ciascuna erogazione del mutuo e nella data più prossima possibile all'erogazione stessa. Il tempo della richiesta ed il periodo di validità della documentazione saranno stabiliti dall'**ISTITUTO FINANZIATORE** a suo insindacabile criterio.

Le polizze di cui alle lettere e) ed f) saranno depositate presso l'**ISTITUTO FINANZIATORE** per tutta la durata dell'operazione di mutuo.

Ove la sopraindicata documentazione o la parte di essa ritenuta idonea dall'**ISTITUTO FINANZIATORE** in relazione alla situazione giuridica delle parti, non venga prodotta nel termine di cui al 1° comma, in conformità delle indicazioni fornite caso per caso dall'**ISTITUTO FINANZIATORE** stesso a suo insindacabile giudizio, quest'ultimo avrà la facoltà di ritenersi sciolto da ogni impegno e ritenere risolto di diritto il contratto stipulato, salvo che non ritenga eccezionalmente di prorogare il suddetto termine.

Art. 3

-

Esecuzione delle opere finanziate

La **PARTE MUTUATARIA** è tenuta, nell'esecuzione dei lavori, al rispetto delle modalità esecutive del progetto approvato (e delle prescrizioni di cui al parere tecnico del C.O.N.I., ove richiesto), e, comunque, di tutte le modalità e prescrizioni dettate dalle vigenti disposizioni di legge e dai regolamenti in materia edilizia ed urbanistica.

I lavori di costruzione (ampliamento, miglioramento, ecc.) finanziati con l'operazione di mutuo dovranno avere inizio nel termine previsto dalla concessione edilizia, dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari degli Enti locali e, comunque, non oltre il termine di 6 (sei) mesi dalla data di stipula del contratto di mutuo. I lavori stessi dovranno in ogni caso essere ultimati, collaudati e, ove prescritto, omologati e dichiarati agibili, entro e non oltre il termine di 18 (diciotto) mesi dalla data di inizio, in guisa da mettere in grado l'**ISTITUTO FINANZIATORE** di erogare integralmente il mutuo entro tale data di ultimazione.

Qualora i lavori siano stati iniziati in epoca anteriore alla data di stipula del contratto di mutuo, purché successiva alla data di presentazione della domanda di mutuo all'**ISTITUTO FINANZIATORE**, il suddetto termine di 18 (diciotto) mesi decorrerà dalla data di stipula medesima, salvo un più breve termine di ultimazione prescritto dalla concessione edilizia.

Qualora ultimati i lavori nei termini di cui ai precedenti commi o nel termine eventualmente prorogato come appreso convenuto, non sia stata prodotta la documentazione inerente il collaudo e l'eventuale omologazione ed agibilità delle opere, l'**ISTITUTO FINANZIATORE** rimane comunque espressamente autorizzato a procedere senz'altro a porre in ammortamento la somma somministrata. In tale contesto la **PARTE MUTUATARIA** sarà tenuta produrre, entro un termine indicato dall'**ISTITUTO FINANZIATORE** ed a pena di risoluzione del mutuo, il certificato di collaudo e degli eventuali atti di omologazione ed agibilità o l'altra documentazione per consentire l'erogazione e messa in ammortamento delle residua somma mutuata.

Durante il periodo di esecuzione dei lavori la **PARTE MUTUATARIA** dovrà portare preventivamente a conoscenza dell'**ISTITUTO FINANZIATORE** qualsiasi variante, che dovrà essere debitamente approvata dalle competenti Autorità, apportata al progetto di costruzione affinché l'**ISTITUTO FINANZIATORE** stesso valuti l'opportunità di confermare il mutuo ed i limiti entro i quali il mutuo stesso potrà essere confermato.

L'inosservanza dei termini anzidetti comporterà per l'**ISTITUTO FINANZIATORE** il diritto di ritenere risolto il contratto di mutuo senza necessità di domanda giudiziale o di

intimazione e, ciò beninteso, nell'ipotesi in cui esso **ISTITUTO FINANZIATORE** non ritenga di consentire, in via eccezionale ed a suo insindacabile giudizio, una proroga dei termini stessi.

Art. 4

- **Somministrazioni rateali**

Qualora la somma mutuata venga erogata con somministrazioni parziali durante il corso dei lavori in base a stati di avanzamento debitamente vistati, le somministrazioni stesse avranno inizio, salvo diversa previsione contenuta nel contratto di mutuo, dopo che la **PARTE MUTUATARIA** avrà investito nell'eventuale acquisto dell'area e nell'esecuzione dei lavori preventivati, la differenza di spesa tra il costo complessivo delle opere e l'ammontare del mutuo concesso, in guisa che l'importo del mutuo ancora da erogare sia in ogni momento sufficiente a coprire la spesa necessaria per l'ultimazione delle opere in base al progetto approvato.

L'erogazione per l'acquisto dell'area occorrente per la realizzazione dei lavori finanziati avverrà a seguito di produzione di idonea documentazione comprovante la legittima acquisizione della proprietà della stessa e la sua libertà da vincoli pregiudizievoli personali e reali di qualsivoglia natura.

Le somministrazioni relative agli oneri professionali di progettazione, direzione lavori e collaudazione, avverranno su presentazione delle relative parcelle e/o fatture. L'erogazione per lavori avverrà su presentazione di stati di avanzamento, corredati dei relativi certificati di pagamento.

Il saldo del mutuo o lo svincolo delle somme trattenute a cauzione avverrà, nella misura stabilita in contratto, in base a presentazione dell'atto di collaudo delle opere, vistato dagli Organi specificati nel precedente comma nonché su produzione, ove la struttura realizzata non sia a carattere addestrativo, degli atti di omologazione e di agibilità rilasciati rispettivamente dalla competente Federazione Sportiva e dagli Organi previsti dalle vigenti disposizioni. Detta documentazione relativa all'ultimazione delle opere dovrà essere corredata dal parere del Consulente Tecnico del CONI per la verifica finale dei lavori.

Il compenso per il parere CONI per la verifica finale dei lavori - previsto nel caso di erogazione di finanziamenti in conto capitale o di finanziamenti a tasso agevolato effettuati mediante utilizzo dei fondi apportati o nel caso in cui sia prevista la concessione dei contributi in conto capitale e/o contributi in conto interessi - sono dovuti direttamente al CONI nella misura prevista dal vigente regolamento CONI per l'emissione dei pareri sugli interventi relativi all'impiantistica sportiva.

In caso di mutui garantiti da ipoteca sugli immobili finanziati, prima di ciascuna erogazione vengono effettuati sopralluoghi dal personale dell'Istituto, per la verifica stato avanzamento lavori. Il costo di ciascun sopralluogo è di Euro 400,00 (quattrocento). Il suddetto compenso è soggetto ad aggiornamento annuale in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

L'**ISTITUTO FINANZIATORE** ha, comunque, diritto di disporre accertamenti dello stato dei lavori e di far eseguire, in corso d'opera, i controlli degli stati di avanzamento e della conformità alla legge, agli strumenti urbanistici ed al progetto delle opere eseguite.

Art. 5

- **Assicurazione dei beni ipotecati contro i danni dell'incendio e dei rischi accessori.**

La **PARTE MUTUATARIA** si obbliga, anche per i suoi successori ed aventi causa, ad assicurare ed a mantenere assicurati, a sua cura e spese, contro i danni dell'incendio, del fulmine ed eventuali rischi accessori (scoppi in genere, esplosioni di gas, ecc.), fino a totale estinzione del debito dipendente dal mutuo, per un valore ritenuto congruo dall'**ISTITUTO FINANZIATORE**, gli immobili compresi nella garanzia ipotecaria e relative pertinenze, accessioni ed attrezzature, presso una compagnia di gradimento dell'**ISTITUTO FINANZIATORE**, stesso ed a vincolare le relative polizze a favore di

quest'ultimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 2742 del Codice Civile, in modo che esso possa, in caso di sinistro o danno, riscuotere con privilegio assoluto tutte le somme dovute dalla Compagnia assicuratrice.

La **PARTE MUTUATARIA** si obbliga altresì a produrre all'**ISTITUTO FINANZIATORE**, ad ogni sua richiesta, le ricevute dei relativi premi di assicurazione.

Qualora la stessa non pagasse regolarmente tutto quanto dovuto alla Compagnia assicuratrice in relazione alla costituita polizza assicurativa ovvero non provvedesse tempestivamente ai necessari adempimenti per mantenere in pieno vigore la polizza stessa onde garantire il mantenimento della copertura del rischio, l'**ISTITUTO FINANZIATORE** è sin d'ora autorizzato, per mandato della **PARTE MUTUATARIA**, che s'intende conferito ai sensi e per gli effetti dell'art. 1723, 2° comma del Codice Civile, a contrarre o rinnovare le polizze a spese della **PARTE MUTUATARIA** stessa ed a pagare i relativi premi con diritto di rivalsa verso la medesima. Il rimborso dei premi e delle spese dovrà avvenire nel termine di dieci giorni dalla richiesta che l'**ISTITUTO FINANZIATORE** potrà effettuare in qualsiasi forma.

In caso di sinistro la **PARTE MUTUATARIA** è tenuta, a pena di risoluzione del contratto di mutuo, ad informare immediatamente l'**ISTITUTO FINANZIATORE** il quale avrà diritto di intervenire negli atti di accertamento e di liquidazione dei danni.

La **PARTE MUTUATARIA** è infine obbligata a restituire nel primitivo stato l'immobile danneggiato.

L'**ISTITUTO FINANZIATORE** mantiene in ogni caso inalterato ogni diritto che ad esso compete ai sensi degli artt. 2743 e 2813 del Codice civile nonché il diritto di chiedere il sequestro conservativo dei beni della **PARTE MUTUATARIA** e/o del **TERZO DATORE D'IPOTECA** ai sensi degli artt. 2905 del Codice Civile e 671 del Codice di procedura penale.

Le pattuizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo s'intendono integralmente valide ed operanti anche in caso di ipoteca su beni mobili registrati (aeromobili, autoveicoli, ecc.) per i quali dovrà, altresì, essere prevista copertura assicurativa per furto e per i danni che gli stessi o parti di essi dovessero subire a seguito di collisione o altri eventi che ne menomassero il valore (es. danni derivanti dalla circolazione o attività di volo che interessino il bene o parti di esso compresi il motore e le dotazioni di bordo)

Art. 6 - **Divieto di cessione del ricavo del mutuo.**

Non è consentito alla **PARTE MUTUATARIA** di effettuare la cessione a qualsiasi titolo del ricavo del mutuo o di altre somme esistenti in deposito presso l'**ISTITUTO FINANZIATORE** in dipendenza del mutuo senza l'autorizzazione dell'**ISTITUTO FINANZIATORE**.

Art. 7 - **Obblighi relativi alle garanzie fideiussorie**

Le garanzie fideiussorie acquisite in contratto o da chiunque prestate successivamente sono regolate dalle seguenti condizioni generali:

a) le obbligazioni assunte dalla **PARTE MUTUATARIA** e da ciascuno dei **GARANTI** si intendono sempre costituite col vincolo della solidarietà e della indivisibilità, anche nei confronti di ciascuno dei successori od aventi causa a qualsiasi titolo.

L'**ISTITUTO FINANZIATORE** non ha mai l'obbligo, anche nel caso di fideiussione pro-quota, di escutere preventivamente la **PARTE MUTUATARIA** in caso di sua inadempienza;

b) i **GARANTI** non possono, nel corso dell'operazione di mutuo recedere dalla garanzia la quale rimane efficace fino all'integrale adempimento dell'obbligazione garantita;

c) i **GARANTI** rinunciano, in deroga all'art. 1945 del codice civile, ad opporre le eccezioni, le riserve e le contestazioni spettanti alla **PARTE MUTUATARIA** sino all'integrale soddisfacimento delle pretese creditizie dell'**ISTITUTO FINANZIATORE**

obbligandosi, quindi ad effettuare i pagamenti richiesti anche in presenza di opposizioni, esperite dalla **PARTE MUTUATARIA** o di controversie comunque pendenti e da chiunque occasionate in ordine alla sussistenza o alla esigibilità del credito;

d) gli effetti dell'eventuale decadenza dal beneficio del termine della **PARTE MUTUATARIA** o di risoluzione del contratto si intendono automaticamente estesi ai **GARANTI** e, pertanto, la garanzia sarà immediatamente ed integralmente operante anche nei suddetti casi di decadenza o risoluzione che dovessero verificarsi sia per inadempienze contrattuali della **PARTE MUTUATARIA** sia per qualsiasi altra causa prevista nel contratto di mutuo;

e) le garanzie rimarranno ferme e valide, senza bisogno di ulteriori interventi o dichiarazioni dei **GARANTI**, anche nel caso di revoca, inefficacia o annullamento da chiunque eseguiti, dei pagamenti effettuati all'**ISTITUTO FINANZIATORE**, al quale i **GARANTI** si obbligano a rimborsare tutte le somme che lo stesso avesse incassato a soddisfacimento delle obbligazioni garantite e che dovesse eventualmente restituire a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi;

f) i **GARANTI** dispensano l'**ISTITUTO FINANZIATORE** dall'onere di agire entro i termini previsti dall'art. 1957 del codice civile, intendendo rimanere obbligati, in deroga a tale disposizione, anche se l'**ISTITUTO FINANZIATORE** non abbia proposto le sue istanze contro la **PARTE MUTUATARIA** e gli eventuali coobbligati o garanti e non le abbia diligentemente continuate e ciò anche nel caso di proroghe o dilazioni di pagamento che l'**ISTITUTO FINANZIATORE** avesse accordato, a suo insindacabile giudizio, alla **PARTE MUTUATARIA**;

g) i **GARANTI** rinunciano in ogni caso, in deroga agli artt. 1949 e 1950 del codice civile, ad esercitare ogni diritto di regresso o di surroga che potesse spettare loro, anche in via anticipata, nei confronti della **PARTE MUTUATARIA**, di eventuali coobbligati e **GARANTI**, ancorché confideiussori, sino a quando ogni ragione di credito dell'**ISTITUTO FINANZIATORE** verso gli stessi non sia stata interamente soddisfatta, rinunciando, altresì, espressamente essi **GARANTI** ad eccepire la estinzione della garanzia per fatto dell'**ISTITUTO FINANZIATORE** e ciò in deroga al disposto dell'art. 1955 del codice civile;

h) ciascuna delle garanzie contrattualmente acquisite ha pieno effetto indipendentemente dalle altre garanzie reali e personali già esistenti o che in seguito potessero da chiunque essere prestate sotto qualsiasi forma a favore dell'**ISTITUTO FINANZIATORE** nell'interesse della **PARTE MUTUATARIA**. Ogni garanzia, pertanto, conserverà piena efficacia e ciascun **GARANTE** risponderà per l'intero ammontare del debito garantito sia in caso di estinzione o modificazione, anche per remissione, o transazione da parte dell'**ISTITUTO FINANZIATORE** delle obbligazioni di alcuni di essi ovvero di rinuncia parziale o totale da parte dello stesso alle altre garanzie che per legge o contratto assistono o dovessero assistere l'operazione di mutuo sia infine in caso di nullità od invalidità parziale o totale delle stesse;

i) le garanzie rimarranno, altresì, ferme e valide, senza bisogno di ulteriori interventi o autorizzazioni dei **GARANTI**, anche nel caso in cui l'**ISTITUTO FINANZIATORE** avesse acconsentito, a suo insindacabile giudizio, senza alcun obbligo di darne comunicazione ai **GARANTI** stessi, eventuali modifiche di patti contrattuali ed in particolare proroghe o dilazioni di termini anche di pagamento in qualsiasi forma effettuate, nonché liberazioni, riduzioni, sostituzioni delle garanzie contrattualmente costituite o successivamente acquisite.

l) i **GARANTI** avranno cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali della **PARTE MUTUATARIA** ed in particolare di informarsi presso la stessa dello svolgimento dei suoi rapporti con l'**ISTITUTO FINANZIATORE**;

m) nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, le garanzie si intendono estese al soddisfacimento dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate.

Art. 8

- **Obblighi relativi alla cessione di contributi regionali o di altri Enti pubblici e/o alla acquisizione di contributi statali a garanzia del mutuo**

Ove l'**ISTITUTO FINANZIATORE** accetti, a totale o parziale garanzia del pagamento del mutuo, la cessione di contributi regionali o di altri Enti pubblici concessi per favorire o agevolare l'esecuzione di impianti sportivi, la **PARTE MUTUATARIA** dichiara e riconosce che:

- il pagamento di tali contributi viene effettuato direttamente ed irrevocabilmente all'**ISTITUTO FINANZIATORE** con decorrenza e durata pari all'ammortamento del corrispondente mutuo;
- ogni eventuale revoca o modifica relative all'ammontare o alla durata del contributo disposta dalla Regione e/o dall'Ente pubblico concedente nel corso di ammortamento del mutuo sarà irrilevante e inefficace nei confronti dell'**ISTITUTO FINANZIATORE**;
- la cessione si intende sempre effettuata "pro solvendo" e non "pro soluto", col conseguente obbligo per essa **PARTE MUTUATARIA** di garantire comunque l'esistenza e la libertà del contributo da vincoli o diritti a favore di terzi ed assicurare nel contempo il puntuale ed integrale pagamento di tutte le quote contributive dovute dalla Regione o dall'Ente pubblico e da questi ultimi eventualmente non corrisposte, ivi compresi gli interessi di mora nella misura contrattualmente dovuti.

Ove il mutuo venga garantito in parte col contributo dello Stato ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, la **PARTE MUTUATARIA** è tenuta ad espletare tutti gli adempimenti di sua spettanza per consentire l'erogazione all'**ISTITUTO FINANZIATORE** del contributo stesso alle scadenze convenute a decorrere dall'inizio dell'ammortamento del mutuo e sino alla sua estinzione. La medesima è obbligata comunque a garantire direttamente con altri mezzi l'immediata esigibilità del contributo, compreso l'onere per interessi di mora nella misura contrattualmente dovuta per essa **PARTE MUTUATARIA** nel caso in cui il contributo medesimo venisse erogato per qualsiasi causa in ritardo rispetto alle scadenze convenute. In ogni caso di mancato pagamento del contributo da parte della Regione o di altri Enti pubblici o dello Stato l'**ISTITUTO FINANZIATORE** rimane comunque esonerato da qualsiasi obbligo di richiedere preventivamente o intimarne il pagamento ai suddetti soggetti.

Ove previsto dalle leggi regionali o dalle convenzioni stipulate dall'**ISTITUTO FINANZIATORE** con gli Enti contributori, l'uso dell'impianto finanziato col mutuo assistito da contributo regionale dovrà essere garantito, oltre che ai singoli utenti, anche a tutte le associazioni ricreative e sportive nonché ai gruppi scolastici od aziendali operanti nel territorio comunale ove l'impianto è ubicato e che svolgono attività nell'ambito delle Federazioni sportive nazionali.

Art. 9

- **Imputazione di pagamenti.**

Qualunque somma venisse pagata dalla **PARTE MUTUATARIA** o da terzi per conto di essa o da eventuali **GARANTI** all'**ISTITUTO FINANZIATORE**, sarà da quest'ultimo imputata nell'ordine appresso indicato, salvo che non ritenga di adottare, a suo insindacabile giudizio, un diverso ordine di imputazione:

- pagamento delle spese ed oneri di qualunque natura relativi all'operazione di mutuo comprese quelle giudiziali anche irripetibili, sia pure riferite ad interventi effettuati ai soli fini cautelativi in procedimenti di esecuzione promossi da terzi;
- rimborso di ogni altra spesa sostenuta dall'**ISTITUTO FINANZIATORE** per conto della **PARTE MUTUATARIA**, ivi compreso il rimborso dei premi di assicurazione;

- pagamento di rate semestrali arretrate del mutuo e dei relativi interessi di mora;
- restituzione anticipata del capitale mutuato.

Art. 10

- **Pagamenti effettuati da terzi**

L'ISTITUTO FINANZIATORE ha diritto di rifiutare i pagamenti offerti da terzi a proprio nome sia delle rate che degli accessori, sia di tutto che di parte del capitale, quando da siffatti pagamenti potessero derivare surrogazioni parziali, legali o convenzionali ai sensi dell'art. 1201 e segg. del codice civile a favore di chi intendesse effettuarli, nel credito dell'ISTITUTO FINANZIATORE e nelle garanzie che l'assistono, a meno che il terzo non dichiari espressamente di subordinare, nei riguardi delle garanzie, le proprie ragioni a quelle spettanti all'ISTITUTO FINANZIATORE in dipendenza del mutuo.

Tale pattuizione sarà inserita nella nota di iscrizione ipotecaria.

Art. 11

- **Estinzione anticipata del mutuo**

Trascorsi tre anni dalla data di inizio dell'ammortamento del mutuo, la **PARTE MUTUATARIA** potrà procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, dello stesso. L'estinzione avrà effetto al termine di ciascuna semestralità di ammortamento, a condizione che la **PARTE MUTUATARIA** stessa:

a) rimborsi all'ISTITUTO FINANZIATORE, l'intero o parte del residuo capitale mutuato, quale risulterà in essere alla data di effetto dell'estinzione in base al piano di ammortamento allegato all'atto di erogazione finale e quietanza al tasso di interesse definitivo ivi indicato;

b) versi unicamente un compenso onnicomprensivo nella misura del 3% (tre per cento) del capitale mutuato rimborsato anticipatamente quale corrispettivo della facoltà di estinzione. Nessun altro onere verrà addebitato alla **PARTE MUTUATARIA** per tale anticipata estinzione. *Esempio di applicazione della formula di calcolo riferita a € 1.000 di capitale anticipatamente rimborsato:*

$$€ 1.000 + (1.000:100 \times 3) = € 1.030.$$

c) effettui il pagamento, alle rispettive scadenze, di tutte le rate di ammortamento che vengono a maturarsi prima della data di effetto dell'estinzione e di ogni altra somma di cui l'ISTITUTO FINANZIATORE risultasse creditore, a qualunque titolo in dipendenza del contratto, alla data dell'estinzione medesima.

La restituzione anticipata, totale o parziale, del capitale mutuato dovrà essere effettuata con valuta del giorno di effetto dell'estinzione, previa richiesta scritta della **PARTE MUTUATARIA** con preavviso di almeno un mese dal giorno dell'estinzione stessa.

L'estinzione parziale del mutuo non conferirà di norma il diritto alla riduzione o alla restrizione della garanzia prestata, salvo l'applicazione dell'art. 39, 5° comma del D. Leg.vo n° 385/93 ed avrà l'effetto di diminuire l'importo delle rate successive fermo restando il numero di esse originariamente pattuito.

Art. 12

- **Disciplina del contributo negli interessi deliberato dall'ISTITUTO FINANZIATORE**

Qualora l'ISTITUTO FINANZIATORE abbia deliberato, per agevolare l'ammortamento del mutuo, la concessione di un contributo negli interessi ai sensi dell'art. 5, 1° comma della legge 24/12/57 n. 1295, così come sostituito dall'art. 4 della legge 18/2/83 n. 50, le semestralità di ammortamento del mutuo verranno ridotte della quota semestrale di tale contributo ai sensi del 2° comma dell'art. 5 dell'indicata legge n. 1295/57.

Il contributo, salvo proroghe formalmente concesse, potrà essere revocato ove non si pervenga alla stipula del mutuo entro un anno dalla concessione.

L'ISTITUTO FINANZIATORE si riserva di compiere in qualunque momento verifiche sul rispetto delle condizioni di concessione mediante richiesta di idonea documentazione o

anche attraverso ispezioni all'impianto tramite propri dipendenti o altre persone dallo stesso incaricate.

L'**ISTITUTO FINANZIATORE**, qualora il beneficiario a seguito dei controlli suddetti, non si trovasse nelle condizioni previste per la concessione delle agevolazioni di cui sopra, è tenuto a sospendere o revocare, nei casi più gravi anche con effetto retroattivo, la concessione del predetto contributo.

Il contributo concesso può essere sospeso o revocato, con effetto anche retroattivo, anche qualora il beneficiario perda i requisiti per l'ottenimento del contributo, non assicuri la diligente manutenzione dell'impianto, la destinazione dello stesso ad uso sportivo o non ne conservi la disponibilità per tutta la durata della corresponsione delle quote di contributo. La sospensione non potrà essere superiore a due anni, decorsi i quali il contributo verrà revocato. In caso di sospensione del contributo, gli effetti saranno limitati al periodo di sospensione, comportando l'eventuale ripristino del contributo stesso l'erogazione al beneficiario delle quote contributive maturate dalla data di sospensione fino a quella di ripristino.

Il provvedimento di sospensione o revoca comporterà l'automatica applicazione al mutuo, dalla data del provvedimento, delle semestralità di ammortamento al tasso di interesse del mutuo, calcolate senza la riduzione dell'ammontare del contributo, in conformità del prospetto di ammortamento allegato all'atto di erogazione finale del mutuo.

In ogni caso di revoca del contributo con effetto retroattivo, la **PARTE MUTUATARIA** sarà anche tenuta alla immediata restituzione all'**ISTITUTO FINANZIATORE** delle quote del contributo maturate e godute sino alla data della revoca, maggiorate degli interessi nella stessa misura di quelli lordi contrattuali, calcolati sino al giorno della restituzione.

Art. 13

-

Eventuali aggravii fiscali

Qualunque maggior onere dipendente da tasse, imposte, tributi o gravami di qualsiasi natura e specie, diretti o indiretti, personali o reali, presenti o futuri, che potessero comunque colpire l'interesse anche se di mora o il capitale o entrambi in occasione o in dipendenza del mutuo concesso e della correlativa operazione di provvista, come pure qualunque eventuale inasprimento degli oneri fiscali esistenti, saranno ad esclusivo carico della **PARTE MUTUATARIA**, la quale dovrà, in ogni momento tenere indenne e sollevato l'**ISTITUTO FINANZIATORE** stesso, fornendo ad esso, anche in via anticipata, la somma richiesta dal Fisco, salvo a condurre, sempre a sua cura e spese, le contestazioni che essa **PARTE MUTUATARIA** ritenesse fondate ed opportune e delle quali l'**ISTITUTO FINANZIATORE** avrà diritto di disinteressarsi; ciò in quanto l'**ISTITUTO FINANZIATORE** stesso intende percepire in ogni tempo il capitale e gli interessi del mutuo integri e netti alle condizioni contrattuali.

Nel caso di mancato rimborso degli oneri suddetti o dell'anticipazione o nell'ipotesi di espressa declaratoria per legge dell'intrasferibilità degli oneri stessi alla **PARTE MUTUATARIA**, l'**ISTITUTO FINANZIATORE** avrà facoltà di risolvere, in ogni tempo e senza l'intervento del giudice, il contratto di mutuo.

Art. 14

-

Obblighi relativi agli immobili ipotecati

Relativamente agli immobili oggetto della garanzia ipotecaria, è fatto obbligo, per tutta la durata del mutuo, alla **PARTE MUTUATARIA** e/o al **TERZO DATORE DI IPOTECA** ed ai loro successori ed aventi causa a qualsiasi titolo:

a) di non effettuare la vendita parziale o totale dei beni, degli impianti e dei relativi accessori finanziati col mutuo ed ipotecati a garanzia dello stesso. La vendita dei beni ipotecati diversi da quelli finanziati col mutuo potrà avvenire solo previa notifica scritta all'**ISTITUTO FINANZIATORE** e dopo la costituzione delle garanzie richieste da quest'ultimo.

b) di destinare tutti i beni ed impianti finanziati o acquistati col mutuo, anche se non ipotecati, al servizio delle attività sportive che in essi saranno svolte e di non alienarli o cederli a titolo gratuito e ciò sino alla regolare estinzione del mutuo;

c) di non effettuare senza il preventivo consenso scritto dello **ISTITUTO FINANZIATORE** locazioni o affitti dei suddetti beni ipotecati per qualsiasi periodo di tempo ove trattasi di beni rustici e per un periodo di tempo superiore a quello stabilito dalle leggi e dalle consuetudini locali ove trattasi di beni urbani, di non vincolarli e gravarli di ulteriori ipoteche oneri o pesi di qualsiasi natura ed inoltre di non costituire senza il suddetto consenso, alcun diritto reale o personale o privilegi sugli stessi.

d) di non cedere, vincolare, né riscuotere anticipatamente, per tutta la durata del mutuo, senza il preventivo consenso scritto dell'**ISTITUTO FINANZIATORE**, canoni locatizi e comunque i redditi sotto qualsiasi forma provenienti dalla gestione degli immobili e degli impianti ipotecati.

La **PARTE MUTUATARIA** e/o il **TERZO DATORE DI IPOTECA** riconoscono, sin d'ora, che ogni atto o negozio giuridico effettuato in violazione dei divieti di cui alle precedenti lettere a), b) c) e d) sarà nullo di diritto nei confronti dell'**ISTITUTO FINANZIATORE**;

e) di provvedere, con la diligenza del buon padre di famiglia, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili che garantiscono il mutuo, provvedendo, secondo la loro natura alla riparazione e conservazione ed astenendosi da comportamenti che possano ridurne il valore. Pertanto, esse parti non possono, senza l'autorizzazione scritta dell'**ISTITUTO FINANZIATORE**, alterare la condizione giuridica degli immobili stessi, col costituire o modificare, tra l'altro, servitù passive ovvero mutarne la destinazione o la consistenza con atti di demolizione anche parziale sia pure a scopo di ristrutturazione o di ricostruzione;

f) di effettuare puntualmente, fornendone la prova a richiesta dell'**ISTITUTO FINANZIATORE**, il pagamento di qualsiasi tassa, imposta, tributo, contributo o altro onere ordinario o straordinario, gravanti o che venissero a gravare in futuro sugli immobili ipotecati;

g) di comunicare all'**ISTITUTO FINANZIATORE**, entro un mese dal verificarsi dell'evento, ogni eventuale turbativa di possesso o contestazione di diritto di proprietà da parte di terzi nonché ogni mutamento o deterioramento che fosse comunque apportato agli immobili sia per attentati al diritto di proprietà che per infortunio o per altra causa indipendenti dalla volontà degli obbligati, compreso il caso di espropriazione per pubblica utilità;

h) di consentire in ogni tempo l'ispezione degli immobili da parte di persone di fiducia dell'**ISTITUTO FINANZIATORE**, al quale gli obbligati saranno tenuti ad apprestare, a loro cura e spese, tutti i mezzi necessari, anche documentali, per l'esecuzione dell'ispezione;

i) di prestare, a sue spese, a richiesta dell'**ISTITUTO FINANZIATORE**, i consensi e di prestarsi per l'esecuzione di qualsiasi formalità nonché di intervenire alla stipulazione di ogni atto richiesto dall'**ISTITUTO FINANZIATORE** stesso per la ricognizione, migliore identificazione o accertamento dei beni ipotecati, sia a conferma delle ipoteche costituite sia a rettifica di errori od omissioni, autorizzando, sin d'ora, i conseguenti annotamenti e trascrizioni;

l) di compiere ogni altro atto ritenuto opportuno dall'**ISTITUTO FINANZIATORE** ai fini dell'efficiente mantenimento della garanzia.

La **PARTE MUTUATARIA** e/o il **TERZO DATORE D'IPOTECA** si obbligano, anche per i loro successori ed aventi causa, a rilasciare libero e sgombro da persone e da cose l'immobile o parte di esso, anche se direttamente occupato, ogni volta che l'**ISTITUTO FINANZIATORE** si immette nel possesso del fondo ipotecato o venga immesso nel possesso il sequestratario giudiziario, rinunciando al riguardo ad ogni e qualsiasi eccezione.

Art. 16 - **Solidarietà tra condebitori ed indivisibilità delle obbligazioni contrattuali**

Tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo, dal presente Capitolato e dagli atti di erogazione assunte dalla **PARTE MUTUATARIA** e/o dal **TERZO DATORE DI IPOTECA** e dagli eventuali **GARANTI** si intendono costituite col vincolo della solidarietà e dell'indivisibilità anche nei confronti di ciascuno dei loro successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, in modo che l'**ISTITUTO FINANZIATORE** possa sempre esigere l'intero suo credito e gli accessori da uno soltanto di essi obbligati, convenendosi l'esclusione di ogni beneficio di divisione che non venga eccezionalmente ed espressamente pattuito in contratto relativamente alle obbligazioni di alcuni **GARANTI**.

Art. 17 - **Non opponibilità di eccezioni od opposizioni**

Nessuna eccezione, tendente ad evitare o a ritardare la prestazione dovuta, potrà essere sollevata dalla **PARTE MUTUATARIA** e/o dal **TERZO DATORE DI IPOTECA** e dagli eventuali **GARANTI** in qualunque sede e per qualsiasi causa nei confronti dell'**ISTITUTO FINANZIATORE**, sino a quando il credito di quest'ultimo dipendente dal mutuo non sia stato completamente soddisfatto.

Art. 18 - **Efficacia probatoria delle scritture contabili dell'Istituto Finanziatore**

Per la determinazione del debito fanno piena prova in qualsiasi sede e per qualsiasi effetto contro la **PARTE MUTUATARIA** e/o il **TERZO DATORE DI IPOTECA** e gli eventuali **GARANTI** nonché contro i loro successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, le risultanze delle scritture contabili dell'**ISTITUTO FINANZIATORE** regolarmente tenute.

Art. 19 - **Rapporti tra Parte Mutuataria e Terzo**

L'**ISTITUTO FINANZIATORE**, salvo esplicita, contraria dichiarazione, deve ritenersi sempre estraneo ai rapporti intercorrenti tra la **PARTE MUTUATARIA** e terzo; qualunque eventuale convenzione contenuta nel contratto di mutuo o negli atti di erogazione, sebbene riferita espressamente a detti rapporti, non deve di regola intendersi stipulata a vantaggio del terzo ai sensi dell'art. 1411 del codice civile.

Il terzo, pertanto, non potrà mai avanzare alcun diritto o pretesa in dipendenza del contratto e dei suddetti atti.

Art. 20 - **Diminuzione di garanzia**

L'**ISTITUTO FINANZIATORE** potrà chiedere, a suo insindacabile giudizio, una congrua integrazione della garanzia ipotecaria e/o pignorizia ovvero altra idonea garanzia oltre a quelle già costituite e, in mancanza, l'immediata parziale restituzione anticipata del mutuo, e la **PARTE MUTUATARIA** dovrà provvedervi, oltre che nei casi previsti dall'art. 2743 del codice civile quando:

a) per effetto di generale o locale deprezzamento della proprietà immobiliare o per altra causa, compreso il caso fortuito, si verificasse un'apprezzabile diminuzione del valore degli immobili ipotecati tale da ridurre il margine di garanzia accertato in sede di concessione del mutuo ovvero la rendita netta degli immobili fosse, per cause non transitorie, insufficiente a far fronte al rimborso delle rate del mutuo;

b) in caso di espropriazione per pubblica utilità o di servitù coattive, l'**ISTITUTO FINANZIATORE** ritenga che i restanti immobili non siano sufficienti a garantire il residuo mutuo.

c) la **PARTE MUTUATARIA** e/o il **TERZO DATORE DI IPOTECA** non abbia comunicato l'esistenza di debiti per imposte, asse, prestazioni di qualsiasi natura, aventi prelazione sul credito dell'**ISTITUTO FINANZIATORE** ovvero l'esistenza di usi civici o di altri vincoli od oneri gravanti gli immobili ipotecati.

Qualora il mutuo sia assistito anche da altre garanzie e le stesse, a giudizio insindacabile dell'**ISTITUTO FINANZIATORE**, non siano ritenute più idonee e comunque risultino insufficienti, la **PARTE MUTUATARIA** è tenuta, a richiesta dell'**ISTITUTO FINANZIATORE** medesimo, a provvedere alla sostituzione o ad una congrua integrazione delle stesse, ferma la facoltà per l'**ISTITUTO FINANZIATORE** di chiedere una parziale, anticipata restituzione del mutuo.

Art. 21

-

Risoluzione del contratto e decadenza dal beneficio del termine

Tutti gli obblighi previsti a carico della **PARTE MUTUATARIA** dal contratto di mutuo, dalla legge, dagli atti di erogazione e dal presente Capitolato di patti e condizioni generali hanno carattere essenziale e sono tra loro inscindibili.

L'**ISTITUTO FINANZIATORE**, pertanto, oltre che nei casi già specificamente previsti in contratto e nel presente Capitolato, avrà diritto alla risoluzione "ipso jure" del contratto di mutuo, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ., a danno della **PARTE MUTUATARIA** senza bisogno quindi di preavviso, costituzione in mora o di domanda giudiziale, qualora la stessa o i suoi successori od aventi causa a qualsiasi titolo mancassero alla puntuale ed integrale esecuzione di uno soltanto degli obblighi e prescrizioni posti a suo carico nel contratto, negli atti di erogazione e nel presente Capitolato, con la conseguenza che l'**ISTITUTO FINANZIATORE** potrà pretendere:

a) l'immediato pagamento dell'intero residuo debito per capitale, quale risulterà in essere alla data di risoluzione del contratto in base al piano di ammortamento allegato all'atto dell'erogazione finale e quietanza;

b) il versamento di un compenso, a titolo di indennizzo, nella misura del 3% (tre per cento) del residuo debito calcolato ai sensi della precedente lettera a);

c) il versamento di una somma ottenuta applicando al suddetto residuo debito la percentuale dell'eventuale scarto di emissione delle obbligazioni sostenuto all'epoca della stipula del contratto di mutuo;

d) la restituzione delle eventuali quote maturate e godute dalla **PARTE MUTUATARIA** sino alla data di risoluzione, del contributo negli interessi accordato dall'**ISTITUTO FINANZIATORE**, maggiorate degli interessi ordinari di ammortamento lordi calcolati sino al giorno di effetto della risoluzione stessa;

e) la corresponsione sul residuo debito per capitale di cui alla precedente lettera a) e sulle somme di cui alle lettere b) e c) degli interessi annui al tasso lordo ordinario del mutuo maturati dall'ultima semestralità scomputata sino al giorno di effetto della risoluzione;

f) il pagamento di ogni altra somma di cui, per qualsiasi titolo o ragione, l'**ISTITUTO FINANZIATORE**, risultasse creditore in dipendenza del rapporto di mutuo all'atto della risoluzione del contratto.

L'**ISTITUTO FINANZIATORE** ha inoltre facoltà, ai sensi dell'art. 40, 2° comma del D.Lgs. 1/9/93 n. 385, di invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento delle rate verificatosi almeno sette volte anche non consecutive. A tal fine

costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo ed il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata.

Rimarranno ferme in ogni caso e sino al completo soddisfacimento delle ragioni creditizie dell'**ISTITUTO FINANZIATORE**, le garanzie contrattualmente costituite nonché quelle successivamente acquisite dal medesimo.

Ove si addivenga alla risoluzione del contratto per ogni e qualsiasi inadempimento della **PARTE MUTUATARIA**, compresa la rinuncia di quest'ultima ad avvalersi del mutuo, posti in essere prima della data di inizio dell'ammortamento dello stesso, l'**ISTITUTO FINANZIATORE** avrà diritto all'integrale restituzione delle somme eventualmente già erogate all'epoca dell'intervenuta risoluzione, maggiorate degli interessi nella stessa misura di quelli ordinari lordi di preammortamento calcolati dalla data delle singole erogazioni a quella determinata per la restituzione nonché alla rifusione del costo, ove sostenuto, del servizio bancario (aliquota non superiore allo 0,40% del capitale mutuato) ed al versamento di una somma a titolo di indennizzo, pari al 3% (tre per cento) del capitale erogato.

La **PARTE MUTUATARIA**, una volta iniziato l'ammortamento del mutuo, incorrerà nella decadenza dal beneficio del termine, ai sensi dell'art. 1186 del cod. civ., qualora sia divenuta insolvente o abbia diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva dato o non abbia dato le garanzie che aveva promesso.

A tal fine la **PARTE MUTUATARIA** ha l'obbligo, per tutta la durata del finanziamento, di produrre, su richiesta dell'**ISTITUTO FINANZIATORE**, entro sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio, una copia conforme all'originale dell'ultimo bilancio (o rendiconto) approvato, completo degli allegati, o comunque della documentazione ritenuta idonea, che consenta di verificare l'equilibrio economico finanziario della **PARTE MUTUATARIA**.

Sono convenzionalmente equiparati agli eventi previsti dal citato art. 1186 del cod. civ. e danno quindi diritto all'**ISTITUTO FINANZIATORE** di dichiarare la **PARTE MUTUATARIA** decaduta dal beneficio del termine la circostanza in cui quest'ultima:

- sia morosa, nel pagamento delle quote di rimborso del mutuo nell'ipotesi di cui al 3° comma dell'art. 5 del contratto;
- subisca protesti, procedimenti esecutivi o cautelari o procedure concorsuali o ipoteche giudiziali;
- perda la materiale disponibilità dell'impianto sportivo oggetto del finanziamento.

La dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine sarà effettuata dall'**ISTITUTO FINANZIATORE** con raccomandata con avviso di ricevimento o con telegramma.

Le medesime conseguenze a danno della **PARTE MUTUATARIA** previste nelle lettere a), b), c), d) ed e) del precedente secondo comma, si verificheranno anche in tutti i casi in cui la stessa sarà stata dichiarata decaduta dal beneficio del termine ovvero saranno state attivate eventuali procedure concorsuali a carico della **PARTE MUTUATARIA** medesima e nell'ipotesi in cui il suo debito in dipendenza del contratto di mutuo debba considerarsi scaduto ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 55, 2° comma e 169 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e comunque nei casi in cui essa **PARTE MUTUATARIA** avrà rinunciato, per cause non imputabili all'**ISTITUTO FINANZIATORE**, ad avvalersi del mutuo dopo l'inizio dell'ammortamento dello stesso.

Art. 22

- **Revoca del mutuo**

La **PARTE MUTUATARIA** è tenuta ad assicurare la diligente manutenzione tecnica ed operativa delle opere finanziate ed a mantenere la destinazione delle stesse o dell'impianto

ad uso sportivo ed a tal fine si obbliga ad iscrivere annualmente in bilancio, ove la redazione di quest'ultimo risulti per legge obbligatoria, le somme all'uopo necessarie.

Le Società ed Associazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I. o affiliate agli Enti di promozione sportiva dovranno altresì dimostrare, entro il 31 gennaio di ogni anno dalla stipula del contratto condizionato di mutuo e per tutta la durata dell'ammortamento di quest'ultimo, la sussistenza dell'affiliazione alla Federazione sportiva nazionale competente per l'attività sportiva per cui si è ottenuto il riconoscimento da parte del C.O.N.I. ovvero la sussistenza dell'affiliazione ad un Ente di promozione sportiva.

Qualora la **PARTE MUTUATARIA** non adempia ad uno soltanto degli obblighi suddetti, l'**ISTITUTO FINANZIATORE** potrà a suo insindacabile giudizio, revocare il mutuo concesso.

Il provvedimento di revoca adottato dal competente Organo amministrativo dell'**ISTITUTO FINANZIATORE** a seguito di accertamenti esperiti dagli Uffici tecnici del C.O.N.I. e/o da tecnici di fiducia dell'**ISTITUTO FINANZIATORE** stesso, comporta la risoluzione "ipso jure" del contratto di mutuo con tutte le conseguenze specificate nel precedente art. 21, 2° comma lettere a), b), c), d) e) ed f).

FIN.PRIV.
PERFEZ./AM

ICS Uscita
Numero 0000453/01
Data 25/01/2016
Comunicazione Conce



Pratica N. 43474/00
(da citare nella risposta)

UNIONE POLISPORTIVA SOVICESE A.S.D.
VIA S. CATERINA, 1
20845 SOVICO (MB)

RACCOMANDATA

COMUNE DI SOVICO
PIAZZA ARTURO RIVA, 10,
20845 SOVICO (MB)

e p.c. CONI SERVIZI S.P.A.
UFFICIO COORDINAMENTO
COMMISSIONE IMPIANTI SPORTIVI
STADIO OLIMPICO - CURVA SUD
00194 ROMA

COMITATO REGIONALE CONI
LOMBARDIA
VIA PIRANESI, 46
20137 MILANO



REGIONE LOMBARDIA
GIUNTA REGIONALE - DIREZIONE
GENERALE GIOVANI, SPORT
RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI E PROFESSIONI
PIAZZA CITTA' DI LOMBARDIA, 1
20124 MILANO MI

Pratica n. 43474/00 UNIONE POLISPORTIVA SOVICESE A.S.D.

Mutuo di € 242.000,00 per:

Lavori di riqualificazione di una parte dell'impianto sportivo sito nel Comune di Sovico (MB), Via Santa Caterina da Siena n.1

Questo Istituto ha deliberato in data 29/12/2015 la concessione di un mutuo di € 242.000,00 per le finalità in oggetto indicate, alle seguenti condizioni:

- garanzia: Fidejussione del COMUNE DI SOVICO (MB) ai sensi dell'art. 207 D.Lgs. n. 267/2000;
cessione del credito derivante dal contributo in conto interessi riconosciuto da parte della Regione Lombardia, ai sensi della L.R. 26/2002 - Art. 10, comma 3, per complessivi € 189.236,40 (BANDO 2013).
- ammortamento: 18 anni
- tasso d'interesse: **FISSO (IRS 20 ANNI + 4,45 punti percentuali);**
per I.R.S. (Interest Rate Swap) si intende il tasso lettera verso Euribor a 6 mesi

PRAT. N. 43474/00

Segue lettera indirizzata a: **UNIONE POLISPORTIVA SOVICESE A.S.D.; COMUNE DI SOVICO (MB); C.O.N.I.; REGIONE LOMBARDIA.**

- rilevato alle ore 11,00 cinque giorni lavorativi precedenti quello di stipula dell'atto di erogazione a saldo del mutuo. I tassi Swap sono rilevabili su "il Sole 24 Ore" o alla pagina ISDAFIX 2 del circuito Reuters;
- tasso preammortamento: **VARIABLE (EURIBOR 6 MESI 365 + 4,45 punti percentuali);**
 - estinzione anticipata: **3% sul capitale estinto anticipatamente;**
 - contributo negli interessi: **complessivi Euro 23.036,04 per Convenzione "Regione Lombardia – I.C.S."** (la rata di ammortamento verrà ridotta di un ammontare pari all'importo semestrale del contributo pari ad Euro 639,89 ai sensi dello Statuto vigente dell'Istituto finanziatore).

L'operazione è subordinata alle possibilità operative di questo Istituto connesse con l'andamento del mercato finanziario.

Il mutuo concesso deve essere utilizzato secondo il seguente preventivo di spesa approvato dal Delegato Provinciale presso il Comitato Regionale del C.O.N.I. Lombardia con parere favorevole prot. N. 0004/2015 espresso sul progetto in data 13/07/2015:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA		
LAVORI	€	197.094,76
IVA LAVORI	€	19.962,73
ONERI PER LA SICUREZZA	€	3.366,00
SPESE TECNICHE	€	12.000,00
ATTREZZATURE	€	7.100,00
IMPREVISTI	€	2.476,51
TOTALE	€	242.000,00

Qualsiasi variante al progetto originario dovrà essere comunicata sia al CONI regionale che a questo Istituto.

L'erogazione del mutuo, che avverrà successivamente alla stipula del contratto, sarà effettuata con atto pubblico di erogazione in unica soluzione, ad opere regolarmente ultimate, oppure con più erogazioni con somministrazioni rateali, di cui l'ultima a saldo per atto pubblico, in conformità alle prescrizioni contrattuali nella maniera seguente:

EROGAZIONI FINANZIAMENTO:		
€	218.500,00	Per lavori (IVA inclusa) su presentazione di stati di avanzamento lavori muniti dei relativi certificati di pagamento, vistati a norma di legge.
€	12.000,00	Per spese tecniche su presentazione delle parcelle tecniche.
€	11.500,00	Su presentazione del certificato di regolare esecuzione lavori e del parere di conformità finale da parte del Coni.

PRAT. N. 43474/00

Segue lettera indirizzata a: UNIONE POLISPORTIVA SOVICESE A.S.D.; COMUNE DI SOVICO (MB); C.O.N.I.; REGIONE LOMBARDIA.

La documentazione afferente la conclusione delle opere dovrà essere corredata dal parere del Consulente Tecnico del C.O.N.I. per la verifica finale dei lavori.

Ai fini della stipula del contratto di mutuo l'Associazione dovrà munirsi di un Libro Verbali delle riunioni dell'Assemblea dei Soci, vidimato da un Notaio o dalla Camera di Commercio territorialmente competente; nel contesto del Libro Verbali delle riunioni dell'Assemblea dei Soci dovrà essere riportata, in data recente, una delibera di Assemblea straordinaria che modifichi l'oggetto sociale, con la previsione che l'Associazione possa, per perseguire le finalità proprie dell'Ente, porre in essere attività finanziarie quali ad esempio la stipula dei contratti di mutuo e ricorrere ad altre forme di finanziamento rilasciando a presidio degli stessi garanzie sia di natura reale che personale e confermi l'attribuzione dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione in capo al Consiglio Direttivo, confermi altresì le nomine riportando le generalità dei singoli Consiglieri e del legale rappresentante attualmente in carica. Nel Libro Verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo dovrà essere assunta una delibera firmata in calce da tutti i Consiglieri presenti che autorizzi la contrazione del mutuo e la cessione del contributo regionale all'ICS, conferendo i poteri per la sottoscrizione del contratto al Presidente, sulla falsariga del testo allegato.

I libri sociali delle riunioni dell'Assemblea dei consociati e delle riunioni del Consiglio Direttivo dovranno essere esibiti in sede di stipula al Notaio rogante ed al rappresentante di questo Istituto.

Per la stipula del contratto di mutuo dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. Copia del Permesso di Costruire n. 3972/2015 relativo alle opere di riqualificazione del centro sportivo comunale di Via Santa Caterina da Siena 1;
2. decreto del Dirigente della Struttura "Riquilificazione degli impianti sportivi" della Regione Lombardia, di proroga dei termini per la sottoscrizione del contratto di mutuo, assistito da contributo regionale in conto interessi di € 189.236,40;
3. atto integrativo della Convenzione in essere con il Comune di Sovico per la gestione dell'Impianto Sportivo di via Santa Caterina da Siena n.1, in cui siano espressamente regolati i rapporti tra l'Ente Locale ed il Mutuatario nel caso di rinuncia di quest'ultimo alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera, in ossequio alla previsione contenuta nell'articolo 207 – Comma 3 del Testo Unico degli Enti Locali (D.L.gs. 367/2000);
4. autocertificazione relativa alla aggiornata composizione degli organi della Associazione, sottoscritta dal legale rappresentante (con allegata fotocopia del documento d'identità), completa dei dati anagrafici, residenza e carica sociale rivestita da ciascun membro (modulo allegato);
5. autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (con allegata fotocopia del documento d'identità), relativa al nucleo familiare (coniuge non separato e familiari conviventi maggiorenni), per il legale rappresentante della Associazione e ciascun componente dell'eventuale organo di revisione dei conti completa dei dati anagrafici, codice fiscale e residenza (modulo allegato);
6. dichiarazione delle spese sostenute per accedere al mutuo a firma del Legale Rappresentante della Associazione (CFR modulo allegato);
7. estratto autentico notarile del verbale dell'Assemblea dei Soci avente ad oggetto la conferma e la trascrizione integrale dello statuto sociale in vigore, integrato nell'oggetto sociale prevedendo espressamente tra le attività non prevalenti ma strumentali, consentite per il raggiungimento delle finalità sociali, la facoltà di intrattenere rapporti con istituti di credito, effettuare operazioni bancarie,

PRAT. N. 43474/00

Segue lettera indirizzata a: UNIONE POLISPORTIVA SOVICESE A.S.D.; COMUNE DI SOVICO (MB); C.O.N.I.; REGIONE LOMBARDIA.

8. contrarre mutui e ricorrere ad altre forme di finanziamento rilasciando a presidio degli stessi garanzie sia di natura reale che personale; detto verbale dovrà riportare la ratifica e conferma dei poteri di straordinaria amministrazione in capo al consiglio Direttivo, come previsto dallo statuto, l'individuazione del soggetto titolare dei poteri di legale rappresentanza della "U.S. POLISPORTIVA SOVICESE A.S.D." (cfr. schema allegato);
9. estratto autentico notarile della delibera del Consiglio Direttivo della Associazione che autorizza la contrazione del mutuo e la cessione del contributo negli interessi concesso dalla Regione Lombardia, conferendo i poteri per l'intervento in contratto al legale rappresentante, da assumere in conformità al fac-simile allegato;
10. copia conforme all'originale di delibera del Consiglio comunale della Città di Sovico (MB) che autorizza il rilascio della garanzia fideiussoria e attribuisce tutti i poteri per l'intervento in contratto, da adottarsi sulla falsariga del fac-simile allegato, completa delle attestazioni previste dalla Legge di Stabilità 2016.
11. provvedimento di nomina del Dirigente comunale incaricato per intervenire nel contratto di mutuo in rappresentanza del Comune garante.

Per la stipula del contratto di mutuo questo Istituto dovrà essere in possesso di una valida certificazione antimafia, fatta salva la possibilità per l'Istituto di acconsentire a stipulare in mancanza di detta certificazione, trascorsi 45 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di informazioni antimafia da parte dell'Ufficio Territoriale del Governo di Monza-Brianza, sottoponendo l'efficacia del contratto di mutuo a condizione risolutiva, come evidenziato nel contesto dell'atto allegato.

La presente deliberazione ha validità di sei mesi e sarà efficace sino al 29/06/2016: se la stipula del contratto di mutuo non avverrà entro tale data, la concessione del prestito sarà revocata automaticamente.

Si invita la Associazione mutuataria a produrre (anticipandoli eventualmente tramite fax al n. 06/3236292) i documenti sopra richiesti entro 90 giorni dalla data odierna, onde consentire la stipula del contratto condizionato di mutuo entro detto termine di efficacia.

Si allegano schemi di contratto e capitolato affinché codesto mutuatario ed il Comune fidejubente possano avere piena cognizione dei relativi patti e condizioni.

Distinti saluti.

ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO



All.: c.s.

SERVIZIO FINANZIAMENTI

DIRETTORE: Dott. Mario Flores

RESPONSABILE MUTUI PRIVATI: Dott. Carlo Pesole

PERFEZIONAMENTO MUTUO : Dott. Adriano Maurizi (06/32498523)

Comune di SOVICO

Provincia di Monza Brianza
Piazza Arturo Riva, 10 - cap 20845
CF : 00866640154 - P.iva : 00698320967
- Codice Ente 1030492150 - Codice Istat 108041- Codice catastale 1878,

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

Verbale n. 1/2016 del 23/02/2016

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO DI FIDEIUSSIONE AI SENSI DELL'ART. 207 DEL D.LGS. 267/2000 DA PARTE DEL COMUNE DI SOVICO A GARANZIA DEL MUTUO DA CONTRARSI TRA L'UNIONE POLISPORTIVA SOVICESE A.S.D. E L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA SANTA CATERINA DA SIENA N. 1

Il sottoscritto Revisore dei conti del Comune in epigrafe, chiamato ad esprimere parere sulla proposta di delibera di cui all'oggetto, da sottoporre alla approvazione del Consiglio Comunale.

Premesso

- l'art. 207 del D.Lgs. n. 267/2000, stabilisce condizioni e modalità per il rilascio di garanzie fideiussorie a favore di: aziende dipendenti, consorzi o comunità montane (comma 1), società partecipate di servizi pubblici (comma 2), terzi per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione e ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale in presenza di alcune condizioni (comma 3);
- il comma 3 stabilisce che la garanzia fideiussoria di cui sopra possa essere rilasciata a fronte della assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi (investimenti così come indicato dall'art. 119 della Costituzione), su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:
 - a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
 - b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
 - c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.
- il comma 4 stabilisce altresì che gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione concorrono alla formazione del limite di cui al comma 1 dell'articolo 204 e non possono impegnare più di un quinto di tale limite.

Richiamato:

- L'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350 che definisce le opere che possono definirsi come investimenti e quindi che possono essere finanziate con il ricorso all'indebitamento così come stabilito dall'art. 119 della Costituzione, comma 8;

Visti:

- La bozza di delibera predisposta per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale;

- La delibera della Giunta Comunale n. 169 del 05/12/2013 con cui è stato approvato il progetto preliminare per le opere di riqualificazione e trasformazione degli impianti sportivi presentato dall'Unione Polisportiva Sovicese – Associazione Sportiva Dilettantistica (di seguito Unione Polisportiva) e la delibera di Giunta Comunale n. 803 del 31/07/2015 avente per oggetto l'approvazione definitiva del progetto di riqualificazione del Centro Sportivo Comunale gestito dalla Unione Polisportiva;
- La Convenzione del 16/04/2015 – rep. 645/2892 – stipulata fra il Comune e l'Unione Polisportiva per la gestione in concessione del centro sportivo di Via S. Caterina da Siena n. 1 (lotto 1 e lotto 2) e le successive integrazioni ai sensi dall'art 207 comma 3, lett. c);
- La raccomandata prot. 1051 del 29/01/2016 dell'Istituto per il Credito sportivo con la quale viene comunicata l'istruzione della pratica 43474 per la concessione di mutuo quanto ad € 242.000,00 a nome della Unione Polisportiva Sovicese – ASD a seguito di delibera dell'organo amministrativo del 29/12/2015 per i lavori di riqualificazione come sopra indicato. L'atto fissa in modo puntuale e dettagliato le condizioni economico-finanziarie per l'erogazione del finanziamento nonché la documentazione da presentare a corredo della richiesta e propedeutica alla stipula del contratto da sottoscrivere entro 90 giorni della data sopra indicata;
- La bozza di mutuo garantito con fideiussione comunale e cessione di contributo regionale;
- Il capitolato mutui impianti sportivi che elenca stringenti patti e condizioni generali relative al finanziamento ed alla esecuzione dei lavori;

dato atto che:

- Dalla documentazione presentata ed esaminata l'onere da sostenersi e il finanziamento delle opere risulterebbe così composto:

<u>costo complessivo dell'opera</u>	242.000,00
finanziamento concesso da Istituto Credito Sportivo	242.000,00
- contributo in conto interessi da Regione Lombardia	189.236,40
- contributo in conto interessi Istituto Credito Sportivo	23.036,04

- L'Unione Polisportiva ha stipulato e consegnato al Comune di Sovico fideiussione (che costituisce anche controgaranzia) dell'importo di Euro 30.000,00 per la gestione in concessione del Centro Sportivo di Via S. Caterina;

Constatato pertanto che

- L'opera è garantita con contributo regionale in conto interessi e che l'importo a carico della Unione Polisportiva per le quote di capitale possa considerarsi, nel tempo, sostenibile dal punto di vista economico-finanziario;
- Il Comune di Sovico è garantito anche dalla possibilità di escutere la fideiussione di € 30.000,00 rilasciata dalla Associazione in caso di impossibilità di far fronte da parte della stessa agli impegni finanziari sottoscritti;
- Da parte dell'Istituto per il Credito Sportivo viene richiesta idonea e documentata assunzione di responsabilità da parte dei dirigenti e dei soci della Unione Polisportiva;

VISTI:

- L'art. 207 del D.Lgs 267/2000 e succ.mm.
- l'art. 3 comma 18 della legge 350/2003
- l'art. 239 D. Lgs. 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni
- Visto il regolamento di contabilità

Rilevato che:

- per effetto delle fideiussioni non vengono superati i limiti di cui all'art 204, comma 1 del D. Lgs 267/2000;
- il Comune di Sovico provvederà, a titolo prudenziale, ad accantonare in bilancio annualmente un importo pari alla quota di restituzione del prestito in capo al mutuatario, nella eventualità di inadempienza;

Accertato che:


- Sono stati raccolti i pareri favorevoli espressi dai Funzionari dell'Ente in ordine alla regolarità tecnico- contabile dai responsabili dei servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/200;

ESPRIME

parere favorevole, per quanto di competenza, sulla proposta di deliberazione sottoposta alla approvazione del Consiglio Comunale.

Invita l'Ente a predisporre forme di controllo finalizzate alla verifica del rispetto delle scadenze sia per quanto riguarda la regolare esecuzione dei lavori, sia in merito al corretto e regolare adempimento dei pagamenti delle rate di restituzione del prestito nella tempistica prevista dal contratto di mutuo sottoscritto con L'istituto di Credito sportivo.

IL REVISORE
(dott. Adalberto Minazzi)





COMUNE DI SOVICO
Provincia di Monza e Brianza

Allegato alla Proposta di deliberazione di Consiglio N° 8

SETTORE FINANZIARIO

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO DI FIDEIUSSIONE AI SENSI DELL'ART. 207 DEL D.LGS. 267/2000 DA PARTE DEL COMUNE DI SOVICO A GARANZIA DEL MUTUO DA CONTRARSI TRA L'UNIONE POLISPORTIVA SOVICESE A.S.D. E L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA SANTA CATERINA DA SIENA N. 1

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(art. 49, c. 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

Si esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – e dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Sovico, lì 26/02/2016

Il Responsabile del Settore

Rita Ruggiero



COMUNE DI SOVICO
Provincia di Monza e Brianza

Allegato alla Proposta di deliberazione di Consiglio N° 8

Settore Finanziario

OGGETTO : AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO DI FIDEIUSSIONE AI SENSI DELL'ART. 207 DEL D.LGS. 267/2000 DA PARTE DEL COMUNE DI SOVICO A GARANZIA DEL MUTUO DA CONTRARSI TRA L'UNIONE POLISPORTIVA SOVICESE A.S.D. E L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA SANTA CATERINA DA SIENA N. 1

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(art. 49, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

Si esprime **parere favorevole** di regolarità contabile.

Sovico, li 26/02/2016

Il Responsabile del Settore Finanziario

Rita Ruggiero 

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Alfredo Colombo



IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Mario Blandino



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 e 125 D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 – T.U.E.L. e art. 32 L. 18-6-2009 n. 69)

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente – Sezione Albo Pretorio On-line per 15 giorni consecutivi, con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi degli artt. 124 e 125 D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 (T.U.E.L.) e art. 32 L. 18-6-2009 n. 69)

Addì 03 MAR. 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Mario Blandino



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 – commi 3 e 4 - D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 – T.U.E.L.)

Il presente atto è divenuto esecutivo in data _____ ai sensi dell'art. 134 – comma 3 -D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.

Il presente atto è divenuto esecutivo in data 26 FEB. 2016 ai sensi dell'art. 134 – comma 4 -D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.

Addì 03 MAR. 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Mario Blandino



